



UNICREDIT PREVIDENZA P.I.P. CRV

Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo -
Fondo Pensione di UniCredit Allianz Vita S.p.A.

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5086

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

UNICREDIT PREVIDENZA P.I.P. CRV

Piano Individuale Pensionistico di tipo Assicurativo - Fondo Pensione di UniCredit Allianz Vita S.p.A.

Le presenti CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO relative a UNICREDIT PREVIDENZA P.I.P. CRV - Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione di UniCredit Allianz Vita S.p.A. - di seguito Piano Individuale Pensionistico - sono redatte in conformità alle disposizioni di cui all'art.13 del Decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 e successive integrazioni e modificazioni, di seguito "Decreto".

UniCredit Allianz Vita S.p.A. (di seguito la "Compagnia"-) ha comunicato le presenti CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO alla COVIP - Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, sulla base di quanto espressamente indicato nella deliberazione dalla stessa emanata il 19 maggio 2021.

Ogni successiva modifica legislativa in materia di previdenza integrativa individuale sarà prevalente sulle condizioni che seguono.

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto è disciplinato:

- dal REGOLAMENTO, dalle presenti CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO, con allegati il Regolamento della Gestione Interna Separata, il Regolamento del Fondo Interno ed il DOCUMENTO SULLE RENDITE, dalla Polizza, quale lettera di conferma, e dalle eventuali Appendici alle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO firmate dalla Compagnia
- dalle norme di legge, per quanto non espressamente disciplinato.

PREMESSA

Il presente Piano Individuale Pensionistico prevede due fasi distinte:

- una prima fase, definita **Fase di Accumulo**, in cui l'Aderente, attraverso la corresponsione di versamenti periodici accumula la posizione individuale maturata, di seguito illustrata, costitutiva della prestazione in forma di rendita. Tale fase corrisponde in termini temporali alla durata del Piano (periodo di versamento dei contributi) che non può essere inferiore alla differenza tra l'età dell'Aderente prevista per il raggiungimento dei requisiti di accesso alle prestazioni, stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza ovvero di base in caso di soggetti non titolari di lavoro o d'impresa (convenzionalmente stabilita in 70 anni), e quella al momento della data di adesione al Piano Individuale Pensionistico.
L'Aderente, acquisito il diritto alla prestazione pensionistica sulla base del raggiungimento dei propri requisiti di accesso, ha facoltà di proseguire volontariamente il Piano, prolungando il periodo di corresponsione dei versamenti contributivi, come indicato di seguito.
- una seconda fase, definita **Fase di Erogazione**, in cui in via generale la posizione individuale maturata viene convertita in una rendita vitalizia immediata e la Compagnia inizia a corrispondere la prestazione pensionistica all'Aderente, descritta nel DOCUMENTO SULLE RENDITE allegato alle presenti CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO. Tale fase corrisponde in termini temporali alla durata di erogazione della rendita (arco di tempo durante il quale viene corrisposta la prestazione pensionistica), che è vitalizia e pertanto la durata della sua erogazione risulta essere pari a quella della vita stessa dell'Aderente, salvo nel caso in cui l'Aderente abbia scelto la rendita reversibile oppure la rendita certa (e il decesso dello stesso avvenga durante gli anni di erogazione certa della rendita).

La Compagnia ha definito per il presente Contratto le seguenti Soluzioni di Investimento:

- **Soluzione Guidata:** selezionabile esclusivamente al momento dell'adesione e collegata sia alla Gestione Interna Separata CREDITRAS PREVI che al Fondo Interno CREDITRAS PREVIDENZA EQUITY.
Nel corso della Fase di Accumulo e fino al momento in cui l'Aderente acquista il diritto alla prestazione sulla base del raggiungimento dei propri requisiti di accesso, ovvero di base, tale Soluzione è strutturata ripartendo – secondo percentuali stabilite in funzione degli anni mancanti al raggiungimento dell'età pensionabile (convenzionalmente fissata a 70 anni) – il flusso contributivo e la posizione individuale eventualmente già maturata tra il Fondo Interno e la Gestione Interna Separata.
A partire dagli ultimi cinque anni mancanti al raggiungimento dell'età pensionabile (convenzionalmente fissata al 70° anno di età) e, in ogni caso, successivamente al momento in cui si acquista il diritto alla prestazione pensionistica, nel caso in cui l'Aderente manifesti alla Compagnia la volontà di proseguire volontariamente il Piano, il flusso contributivo e la posizione individuale già maturata vengono convogliati per la loro totalità nella Gestione Interna Separata.
- **Soluzione a Profilo:** collegata sia alla Gestione Interna Separata CREDITRAS PREVI che, eventualmente, al Fondo Interno CREDITRAS PREVIDENZA EQUITY secondo percentuali selezionate direttamente dall'Aderente.

L'Aderente potrà investire, in base ai propri obiettivi ed alla propria propensione al rischio, i contributi alternativamente in una sola Soluzione di Investimento tra quelle proposte.

Per dettagli relativi alle modalità di funzionamento delle due Soluzioni di Investimento si rinvia al successivo Art. 12 SOLUZIONI DI INVESTIMENTO.

ART. 1 - PRESTAZIONE PENSIONISTICA

In base a quanto indicato all'Art.11 EROGAZIONE DELLA RENDITA del REGOLAMENTO, la Compagnia si impegna a corrispondere all'Aderente, se in vita al termine della Fase di accumulo e qualora abbia maturato il diritto all'esercizio delle prestazioni pensionistiche stabilite dal regime obbligatorio di appartenenza, ovvero di base, il pagamento di una rendita annua vitalizia immediata rivalutabile pagabile in rate posticipate.
Tale rendita si ottiene applicando i coefficienti di conversione del capitale maturato, alla posizione individuale maturata al termine della Fase di accumulo - ovvero successivamente se l'Aderente decide di proseguire il Piano - al netto delle eventuali imposte dovute per legge e dell'eventuale quota da erogare in forma di capitale. In allegato alle presenti CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO sono riportati i coefficienti di conversione per le tipologie di rendita previste, per un capitale maturato alla scadenza pari ad Euro 10.000.

Le modalità di rivalutazione e di erogazione della rendita, nonché dell'eventuale capitale, e le indicazioni sui coefficienti di conversione in rendita sono riportate rispettivamente all'Art.1 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA del DOCUMENTO SULLE RENDITE, allegato alle presenti CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO , nella Clausola di Rivalutazione contenuta nelle presenti CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO e nell'Allegato - TABELLE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE.

La posizione individuale maturata al termine della Fase di Accumulo viene progressivamente costituita in funzione del flusso contributivo ed è determinata dall'Aderente in base alla Soluzione di Investimento selezionata al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione, ovvero modificata successivamente durante la Fase di Accumulo.

In generale, tale importo è ottenuto come somma tra:

- il capitale assicurato, relativo alla Gestione Interna Separata, rivalutato al secondo giorno lavorativo della settimana successiva al ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di liquidazione, in base a quanto previsto nella Clausola di Rivalutazione contenuta nelle presenti CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO;

- il controvalore in Euro del capitale espresso in quote del Fondo Interno, calcolato in base al valore unitario delle quote rilevato secondo giorno lavorativo della settimana successiva al ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di liquidazione.

La posizione individuale maturata è data dal capitale accumulato nel corso del tempo: è alimentata dai contributi netti versati (ricorrenti e/o aggiuntivi), dagli eventuali conferimenti del Trattamento di Fine Rapporto (TFR), dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre Forme Pensionistiche Complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta, in generale, da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

Il termine del Piano viene fissato convenzionalmente in un intervallo temporale entro il quale maturano, per l'Aderente, i requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che, alla data di pensionamento, egli possa far valere almeno cinque anni di partecipazione alle Forme Pensionistiche Complementari.

Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra Stati membri dell'Unione europea.

Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.

L'Aderente ha comunque la facoltà di proseguire volontariamente il piano, ai sensi dell'Art. 8 CONTRIBUZIONE, comma 6 del REGOLAMENTO, e determinare autonomamente il momento della corresponsione della prestazione pensionistica, a condizione che, alla data di pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle Forme Pensionistiche Complementari.

È importante sottolineare che i periodi di partecipazione maturati dall'Aderente presso altre Forme Pensionistiche Complementari, per le quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale, sono pienamente riconosciuti per calcolare il periodo di partecipazione maturato nel presente Contratto.

In base a quanto indicato all'Art. 10 PRESTAZIONI PENSIONISTICHE, commi 4 e 5 del REGOLAMENTO, l'Aderente che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle Forme Pensionistiche Complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di **"Rendita integrativa temporanea anticipata"** (di seguito RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

Il riconoscimento della RITA è previsto altresì per l'Aderente che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi, abbia maturato 5 anni di partecipazione alle Forme Pensionistiche Complementari e che maturi l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi.

La RITA consiste in una erogazione frazionata di tutto o parte del montante accumulato. Si configura, quindi, come una prestazione pensionistica che consente all'Aderente di ottenere una rendita temporanea decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione nel sistema pensionistico obbligatorio.

L'ammontare del montante che è possibile destinare a RITA è pari alla somma tra:

- il capitale assicurato, relativo alla Gestione Interna Separata, rivalutato al secondo giorno lavorativo della settimana successiva al ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di erogazione della RITA corredata della documentazione completa in base a quanto previsto nella Clausola di Rivalutazione contenuta nelle presenti CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO;
- il controvalore in Euro del capitale espresso in quote del Fondo Interno, calcolato in base al valore unitario delle quote rilevato il secondo giorno lavorativo della settimana successiva al ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di erogazione della RITA corredata della documentazione completa.

In fase di richiesta alla Compagnia, l'Aderente dovrà indicare, tra le altre informazioni, anche la percentuale del montante, calcolato come sopra riportato, da destinare alla RITA. A seguito dell'accettazione della richiesta da parte del Fondo, la percentuale del montante non potrà essere successivamente modificata.

Per esercitare la facoltà di erogazione della RITA, l'Aderente deve infatti presentare una richiesta, anche su carta libera, allo sportello bancario presso cui è appoggiato il Contratto, oppure a mezzo posta direttamente alla Compagnia, allegando la documentazione completa riportata al successivo Art. 22. Allo sportello bancario nonché presso la Compagnia e sul sito *web* www.unicreditallianzvita.it, all'interno dell'Area Personale, è disponibile idonea modulistica che potrà essere utilizzata per la suddetta richiesta.

Al fine di gestire attivamente la posizione individuale accumulata anche in fase di erogazione della RITA, la porzione di montante oggetto di erogazione sarà mantenuta in gestione, così da poter beneficiare anche dei relativi rendimenti. Salvo diversa indicazione formulata dall'Aderente, da esprimere all'atto della compilazione del Modulo per la richiesta della RITA, il montante oggetto di frazionamento sarà investito, se non lo è già, nella Gestione Interna Separata CREDITRAS PREVI che risulta il comparto più prudente di UNICREDIT PREVIDENZA P.I.P. CRV. Le rate da erogare verranno ricalcolate di volta in volta e terranno quindi conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso.

In termini generali, nel corso dell'erogazione l'Aderente ha facoltà di decidere una nuova allocazione del montante residuo destinato alla RITA richiedendo alla Compagnia la modifica della scelta di investimento, secondo quanto riportato nell'apposito Modulo di modifica del profilo di investimento. L'Aderente può altresì richiedere la revoca della RITA; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue. In tal caso il montante residuo verrà investito nella Gestione Interna Separata e/o nel Fondo Interno secondo quanto riportato nell'apposito Modulo di revoca.

Per l'esercizio delle suddette opzioni l'Aderente deve inviare comunicazione scritta con apposita richiesta, da consegnare allo sportello bancario presso cui è appoggiato il Contratto, ovvero a mezzo posta direttamente alla Compagnia.

Allo sportello bancario nonché presso la Compagnia e sul sito *web* www.unicreditallianzvita.it, all'interno dell'Area Personale, è disponibile idonea modulistica.

Non è previsto alcun costo a carico dell'Aderente che decida di usufruire della RITA.

Nel corso dell'erogazione della RITA il Contratto prevede la corresponsione di rate di rendita a cadenza trimestrale decorrenti dal secondo giorno lavorativo della settimana successiva al ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di erogazione della RITA corredata della documentazione completa.

L'informativa in merito alle rate erogate e a quelle residue verrà fornita su base annuale attraverso il "Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo" di cui al successivo ART. 11 – COMUNICAZIONI RELATIVE AL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI.

In caso di decesso dell'Aderente durante la percezione della RITA, il montante residuo equivalente alle rate non erogate, ancora in fase di ACCUMULO, sarà riscattato secondo quanto previsto al successivo Art. 16 TRASFERIMENTI E RISCATTI, sezione "Riscatto della posizione individuale maturata".

Alle rate della RITA si applicano i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche dall'art.11, comma 10, del Decreto.

Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, sulla porzione residua della posizione non destinata a RITA, continueranno ad essere prestate le facoltà contrattualmente previste, quali ad esempio le richieste di anticipazioni e riscatti di cui ai successivi Art. 16 TRASFERIMENTI E RISCATTI e Art. 17 ANTICIPAZIONI e di accedere alle ordinarie prestazioni in capitale e/o in rendita al momento della maturazione dei requisiti pensionistici.

Con riferimento alle suddette prestazioni ordinarie, ai fini della richiesta in rendita e in capitale del montante residuo, non rileva la parte di prestazione richiesta a titolo di RITA. Per l'individuazione dell'importo massimo della prestazione erogabile in capitale, quindi, sarà presa in considerazione la posizione individuale esistente al momento della relativa richiesta.

In caso di trasferimento ad altra Forma Pensionistica Complementare la parte impegnata a titolo di RITA sarà automaticamente revocata e sarà trasferita l'intera posizione individuale, secondo quanto riportato al successivo Art. 16 TRASFERIMENTI E RISCATTI.

Il presente Contratto può essere stipulato soltanto se l'Aderente alla data di decorrenza del Contratto, di seguito definita, abbia un'età non inferiore a 18 anni.

ART.2 - PRESTAZIONE ASSICURATIVA ACCESSORIA

Il presente Contratto prevede che, in caso di decesso dell'Aderente nel corso della Fase di Accumulo - qualunque ne sia la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Aderente stesso - la Compagnia corrisponda, ai Beneficiari designati, ad integrazione del riscatto totale della posizione individuale, calcolato secondo quanto indicato al successivo Art. 16 TRASFERIMENTI E RISCATTI - sezione "Riscatto della posizione individuale maturata", un importo ottenuto applicando a tale prestazione la misura percentuale di maggiorazione determinata in funzione dell'età dell'Aderente al momento del decesso ed indicata nella tabella di seguito riportata.

età dell'Aderente (in anni interi) al momento del decesso	misura percentuale di maggiorazione
da 18 anni a 39 anni	5,00%
da 40 anni a 54 anni	2,00%
da 55 anni a 64 anni	1,00%
oltre 64 anni	0,20%

L'importo della maggiorazione non può comunque essere superiore a Euro 50.000,00.

La Compagnia non riconosce tale prestazione accessoria in caso di decesso dell'Aderente esclusivamente nei casi indicati all'Art. 9 LIMITAZIONI DELLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA ACCESSORIA.

In caso di decesso dell'Aderente prima della data di decorrenza è prevista la restituzione dei contributi eventualmente versati.

ART.3 - CONTRIBUTO RICORRENTE E CONTRIBUTO AGGIUNTIVO

Le prestazioni di cui all'Art. 1 PRESTAZIONE PENSIONISTICA si costituiscono progressivamente mediante la corresponsione alla Compagnia di una sequenza di versamenti contributivi.

In base a quanto indicato all'Art. 8 CONTRIBUZIONE del REGOLAMENTO, i versamenti possono derivare, ai sensi del Decreto e secondo le indicazioni fornite alla Compagnia da parte dell'Aderente, da tre differenti fonti:

- il contributo proprio dell'Aderente - contributo ricorrente e contributo aggiuntivo;
- il contributo derivante dal conferimento del proprio TFR - Trattamento di Fine Rapporto;
- il contributo del datore di lavoro o del committente, nel caso esista questa possibilità in base al contratto o accordo collettivo o regolamento aziendale, che regola il proprio rapporto di lavoro.

L'ammontare dei versamenti derivanti dal contributo proprio dell'Aderente viene definito all'atto della sottoscrizione del Modulo di Adesione unitamente alla periodicità di corresponsione che, a discrezione dell'Aderente, può avvenire con cadenza annuale, semestrale, trimestrale o mensile.

L'entità dei contributi a carico dell'Aderente può essere stabilita in cifra fissa oppure in percentuale del reddito/retribuzione; **in quest'ultimo caso, l'Aderente deve indicare in fase di sottoscrizione del Modulo di Adesione l'importo del proprio reddito/retribuzione e successivamente comunicare alla Compagnia ogni variazione del suddetto importo.**

Nel caso di conferimento del TFR e dell'eventuale contributo datoriale, questo verrà effettuato utilizzando un apposito modulo, allegato al Modulo di Adesione, definito Modulo per il conferimento del TFR e del contributo datoriale.

L'Aderente può comunque decidere di aderire al Piano versando soltanto il proprio TFR.

Relativamente al versamento contributivo ricorrente a carico dell'Aderente, questo viene previsto per tutta la durata della Fase di Accumulo, sempre che l'Aderente sia in vita, ad ogni ricorrenza annuale, semestrale, trimestrale o mensile della data di decorrenza, a seconda della periodicità prescelta dall'Aderente stesso. Indipendentemente dalla periodicità di versamento dei contributi ricorrenti, la Compagnia non applica alcun interesse di frazionamento.

La frequenza di versamento a carico dell'Aderente nel corso della Fase di Accumulo del Contratto è libera e non vi è alcun obbligo di versare contributi successivi al primo, ad eccezione della quota del TFR conferita al Piano Individuale Pensionistico per il quale non è possibile alcuna sospensione del flusso contributivo.

Con riguardo al versamento dei contributi ricorrenti corrisposti dall'Aderente, ad ogni ricorrenza annuale del Contratto, con un preavviso di quindici giorni, l'Aderente ha la facoltà di modificare l'importo del contributo ricorrente e la frequenza di versamento prescelta. In caso di mancato rispetto dei termini di preavviso, la modifica ha effetto alla ricorrenza annuale che segue quella immediatamente successiva alla comunicazione dell'Aderente.

Si precisa che, alla costituzione della posizione individuale, può contribuire l'eventuale importo derivante dal trasferimento da altra Forma Pensionistica Complementare.

Nel corso della Fase di Accumulo, dopo la data di decorrenza del Contratto, è prevista la possibilità, a discrezione dell'Aderente, di effettuare il versamento di contributi aggiuntivi, anche eventualmente a seguito del reintegro di anticipazioni percepite, che dovranno essere corrisposti dall'Aderente alla Compagnia alla data di sottoscrizione dell'apposito Modulo di richiesta di versamento del contributo aggiuntivo.

Tali contributi aggiuntivi vengono fatti confluire nella Soluzione di Investimento secondo l'ultima allocazione percentuale selezionata dall'Aderente salvo il caso in cui, nell'ambito della Soluzione a Profilo, l'Aderente manifesti una diversa volontà.

In caso di Soluzione Guidata l'Aderente è in ogni caso tenuto ad allocare il versamento sulla base della combinazione tra Gestione Interna Separata e Fondo Interno prevista in relazione alla durata residua del piano, salvo che l'Aderente non decida di revocare la scelta per la Soluzione Guidata.

Resta fermo il vincolo di non coesistenza tra Soluzione Guidata e Soluzione a Profilo.

La decorrenza di ciascun contributo aggiuntivo verrà fissata alle ore 24 del secondo giorno lavorativo della settimana successiva alla data di ricevimento, da parte della Compagnia, del contributo stesso.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, l'Aderente deve comunicare alla Compagnia l'eventuale parte di contributi versati che non hanno usufruito della deduzione nell'anno precedente, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi dell'Aderente stesso.

ART.4 - MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO RICORRENTE E DEL CONTRIBUTO AGGIUNTIVO

Il versamento dei contributi a carico dell'Aderente viene effettuato tramite procedura di addebito sul conto corrente o su deposito a risparmio nominativo indicato nel Modulo di Adesione ovvero nel Modulo di richiesta di versamento del contributo aggiuntivo.

In caso di estinzione del rapporto di cui sopra, il versamento del contributo viene effettuato mediante procedura di accredito diretto sul conto corrente della Compagnia nei termini e con le modalità che la Compagnia stessa comunicherà all'Aderente.

Non è previsto il pagamento in contanti.

La Compagnia invia all'Aderente, a seguito del versamento del primo contributo di cui sopra, la Polizza, quale lettera di conferma, mentre a seguito del versamento di contributi aggiuntivi, una lettera di conferma del versamento del contributo aggiuntivo.

Entrambi i documenti contengono le principali informazioni relative al Contratto, così come indicato al successivo Art.11 COMUNICAZIONI RELATIVE AL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI.

In merito al conferimento del TFR e dell'eventuale contributo datoriale il versamento dei contributi avviene da parte del datore di lavoro mediante accredito tramite bonifico sul conto corrente della Compagnia indicato espressamente nel Modulo per il conferimento del TFR e del contributo datoriale.

In generale, gli strumenti che la Compagnia utilizza per effettuare verifiche sui flussi contributivi si basano sulle informazioni ad essa disponibili. La Compagnia non è pertanto nella condizione di individuare tutte le situazioni che potrebbero alterare la regolarità della contribuzione alla singola posizione individuale.

L'Aderente ha perciò l'onere di verificare periodicamente la correttezza dei contributi affluiti al Piano Individuale Pensionistico rispetto ai versamenti effettuati, con particolare riguardo, per i lavoratori dipendenti, ai contributi versati direttamente e a quelli versati per il tramite del datore di lavoro e segnalare con tempestività alla Compagnia eventuali errori od omissioni riscontrate.

L'Aderente può in ogni caso controllare dalle comunicazioni inviate annualmente dalla Compagnia i propri versamenti contributivi e la propria posizione individuale maturata nel corso del tempo.

ART.5 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

La data di conclusione del Contratto è stabilita al primo giorno lavorativo successivo alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione; tale data è da considerarsi la data di adesione.

ART.6 - CLAUSOLA DI RIPENSAMENTO

L'Aderente può revocare il Modulo di Adesione fino al momento della conclusione del Contratto.

Per l'esercizio della revoca l'Aderente deve inviare comunicazione scritta alla Compagnia - contenente gli elementi identificativi del Modulo di Adesione - con apposito Modulo di richiesta di revoca da consegnare allo sportello bancario presso cui è stato sottoscritto il Modulo di Adesione, ovvero mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, indirizzata a: UniCredit Allianz Vita S.p.A. - Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano (Italia).

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, la Compagnia restituisce all'Aderente le somme eventualmente corrisposte.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di decorrenza del Contratto, come definita all'articolo successivo, l'Aderente può esercitare il diritto di recesso.

Per l'esercizio del diritto di recesso l'Aderente deve inviare comunicazione scritta alla Compagnia - contenente gli elementi identificativi del Contratto - con apposito Modulo di richiesta di recesso da consegnare allo sportello bancario presso cui è stata sottoscritto il Modulo di Adesione ovvero mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, indirizzata a: UniCredit Allianz Vita S.p.A. - Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano (Italia).

Il suddetto modulo è reperibile anche sul sito *web* www.unicreditallianzvita.it nella Sezione "*Contattaci - Richiesta Informazioni*", ove sono a disposizione indicazioni dettagliate sulla procedura da seguire.

Il recesso ha l'effetto di liberare l'Aderente e la Compagnia da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di consegna del Modulo di richiesta allo sportello bancario dove è appoggiato il Contratto, ovvero del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia provvede a rimborsare all'Aderente il versamento da questi corrisposto secondo le seguenti modalità:

- per la parte collegata al Fondo Interno l'importo maggiorato o diminuito della differenza tra il controvalore in Euro del capitale espresso in quote del Fondo, calcolato in base al valore unitario delle quote rilevato il secondo giorno lavorativo della settimana successiva alla data di ricevimento, da parte della Compagnia, della comunicazione di recesso e la medesima somma calcolata in base al valore unitario delle quote rilevato alla data della decorrenza;
- per la parte collegata alla Gestione Interna Separata: l'intero importo versato.

Non sono previsti costi di recesso.

ART.7 - ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO

In termini generali, a condizione che sia stato effettuato il primo versamento - indipendentemente dalla frequenza prescelta - e sottoscritto il Modulo di Adesione, le prestazioni di cui all'Art.1 PRESTAZIONE PENSIONISTICA e all'Art. 2 PRESTAZIONE ASSICURATIVA ACCESSORIA sono operanti dalle ore 24 del giorno indicato sulla Polizza quale data di decorrenza.

Tale data viene fissata al secondo giorno lavorativo della settimana successiva alla data di ricevimento, da parte della Compagnia, del primo contributo o del bonifico a cura della Forma Pensionistica Complementare di provenienza, nel caso di trasferimento.

L'Aderente deve effettuare le opportune verifiche in merito alla correttezza dei contributi affluiti al Piano, principalmente per quelli conferiti dal datore di lavoro.

Infatti, in merito a tali flussi contributivi, la Compagnia si basa su informazioni che vengono rese disponibili dall'Aderente e/o dal datore di lavoro.

L'effettiva conferma della stipulazione del Contratto viene comunicata all'Aderente con l'invio della Polizza.

ART.8 - DICHIARAZIONI DELL'ADERENTE

Le dichiarazioni dell'Aderente devono essere esatte, complete e veritiere ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

L'inesatta indicazione dei dati dell'Aderente comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle prestazioni di cui all'Art.1 PRESTAZIONE PENSIONISTICA e all'Art. 2 PRESTAZIONE ASSICURATIVA ACCESSORIA.

ART.9 - LIMITAZIONI DELLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA ACCESSORIA

La misura di maggiorazione di cui all'Art.2 PRESTAZIONE ASSICURATIVA ACCESSORIA non viene applicata, qualora il decesso dell'Aderente:

- a) avenga entro i primi sei mesi dalla data di decorrenza del Contratto; inoltre la misura di maggiorazione non viene applicata sulla prestazione derivante da un contributo aggiuntivo, qualora il decesso dell'Aderente avvenga entro i primi sei mesi dalla data di decorrenza del contributo aggiuntivo stesso;
- b) avenga entro i primi cinque anni dalla data di decorrenza del Contratto e sia dovuto a sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata
- c) sia causato da:
 - dolo dell'Aderente o dei Beneficiari
 - partecipazione attiva dell'Aderente a delitti dolosi
 - partecipazione attiva dell'Aderente a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano
 - incidente di volo, se l'Aderente viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio
 - suicidio, se avvenuto nei primi due anni dalla data di decorrenza del Contratto.

La limitazione di cui alla lettera a) non viene applicata qualora il decesso dell'Aderente sia conseguenza diretta:

- di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza del Contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica
- di shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di decorrenza del Contratto
- di infortunio - intendendosi per tale l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso - avvenuto dopo la data di decorrenza del Contratto.

ART.10 - DETERMINAZIONE DEL CAPITALE

Sulla base delle scelte effettuate dall'Aderente in merito all'investimento, alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione e nel corso della Fase di Accumulo, la Compagnia destina l'importo corrisposto - al netto degli eventuali caricamenti - alla Soluzione di Investimento selezionata, ripartendolo in relazione alle percentuali di investimento predefinite in base all'età dell'Aderente per la Soluzione Guidata ovvero in base alle percentuali stabilite dallo stesso Aderente per la Soluzione a Profilo.

Per la parte del capitale investita nel Fondo Interno, la Compagnia determina il capitale espresso in quote, dividendo l'importo corrisposto - al netto dell'eventuale caricamento applicato dalla Compagnia nella misura indicata al successivo Art. 18 SPESE - per il valore unitario delle quote del Fondo stesso, rilevato:

- per il primo versamento: alla data di decorrenza del Contratto, indicata al precedente Art. 7 ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO
- per ogni contributo successivo al primo (compresi eventuali aggiuntivi) e per gli eventuali importi relativi al TFR: al secondo giorno lavorativo della settimana successiva alla data di ricevimento degli stessi da parte della Compagnia

- per gli importi trasferiti da altra Forma Pensionistica Complementare: al secondo giorno lavorativo della settimana successiva alla data di ricevimento da parte della Compagnia dell'importo trasferito e della documentazione completa relativa al trasferimento.

Nei giorni di calendario in cui - per qualsiasi ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote del Fondo Interno, la Compagnia considera come valore unitario delle quote quello risultante il primo giorno di rilevazione successivo.

Per la parte del capitale investita, anche parzialmente, nella Gestione Interna Separata, la Compagnia investe gli importi corrisposti (primo versamento, contributi successivi al primo – compresi gli eventuali importi relativi al TFR – e importi trasferiti da altra Forma Pensionistica Complementare), al netto dell'eventuale caricamento di cui al successivo Art.18 SPESE, alle medesime date individuate al capoverso precedente.

ART.11 - COMUNICAZIONI RELATIVE AL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

A conferma dell'avvenuto perfezionamento del Contratto e dell'avvenuta determinazione del capitale assicurato relativo alla Gestione Interna Separata e del capitale espresso in quote del Fondo Interno, la Compagnia invia all'Aderente, quale lettera di conferma, la Polizza che contiene, tra le altre informazioni, la data di decorrenza del Contratto e l'importo del versamento effettuato.

In caso di versamento di un contributo aggiuntivo, a seguito dell'avvenuto incremento della posizione individuale maturata, la Compagnia invia all'Aderente la Lettera di conferma del versamento del contributo aggiuntivo.

Inoltre, la Compagnia si impegna ad inviare all'Aderente, entro il 31 marzo di ciascun anno, il "*Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo*" contenente informazioni dettagliate e aggiornate sul Piano Individuale Pensionistico sottoscritto, sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti.

La Compagnia si riserva la facoltà di interrompere l'invio di tale Comunicazione nel caso in cui la posizione individuale dell'Aderente, che non versi contributi al Contratto da almeno un anno, risulti priva di consistenza.

Si precisa che l'Aderente potrà reperire, in ogni caso, le informazioni relative alla propria posizione individuale sul sito web www.unicreditallianzvia.it – accedendo all'Area Personale con le modalità indicate nella stessa - nella sezione dedicata alle Forme Pensionistiche Complementari.

ART.12 – SOLUZIONI DI INVESTIMENTO

Il presente Contratto prevede la facoltà per l'Aderente di investire quanto corrisposto - al netto degli eventuali caricamenti di cui all'Art.18 SPESE – alternativamente nelle Soluzioni di Investimento di seguito indicate:

- **SOLUZIONE GUIDATA:** (selezionabile solo alla sottoscrizione) collegata al Fondo Interno CREDITRAS PREVIDENZA EQUITY ed alla Gestione Interna Separata CREDITRAS PREVI in funzione di una combinazione predefinita stabilita dalla Compagnia variabile sulla base degli anni mancanti al raggiungimento dell'età pensionabile dell'Aderente (convenzionalmente fissata a 70 anni)
- **SOLUZIONE A PROFILO:** collegata alla Gestione Interna Separata CREDITRAS PREVI ed, eventualmente, al Fondo Interno CREDITRAS PREVIDENZA EQUITY in funzione di una combinazione selezionata dall'Aderente al momento dell'adesione o al momento del versamento del contributo aggiuntivo.

L'Aderente ha la possibilità di aderire esclusivamente ad una Soluzione di Investimento.

In conseguenza di quanto sopra indicato le prestazioni previdenziali previste dal Contratto, nella Fase di Accumulo possono essere:

- contrattualmente garantite dalla Compagnia e rivalutabili annualmente in base al rendimento medio annuo della Gestione Interna Separata, secondo la misura e le modalità stabilite nella Clausola di Rivalutazione delle presenti CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO;
- espresse in quote del Fondo Interno, il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.

Si precisa che la misura annua di rivalutazione della Gestione Interna Separata non potrà mai essere negativa.

In termini generali, nel corso del Contratto l'Aderente ha la facoltà a determinate condizioni di esercitare le seguenti operazioni:

- modificare il profilo di investimento, rispetto a quello precedentemente scelto, cui destinare ciascun contributo successivo, ferma restando l'allocazione della posizione individuale già maturata;
- modificare il profilo di investimento precedentemente selezionato mediante allocazione della posizione individuale maturata secondo il nuovo profilo di investimento.

Per maggiori informazioni circa le modalità e le limitazioni stabilite dal Contratto per le operazioni indicate si rimanda al successivo Art. 14 MODIFICA DEL PROFILO DI INVESTIMENTO.

Le caratteristiche delle Soluzioni di Investimento vengono di seguito riportate:

SOLUZIONE A PROFILO

Nel caso in cui venga selezionata la Soluzione a Profilo, l'Aderente può scegliere di ripartire tutti i contributi (compreso il TFR) tra il Fondo Interno e la Gestione Interna Separata secondo percentuali, multiple del 5%, e nel rispetto dei seguenti limiti:

- sulla Gestione Interna Separata per un minimo del 50% e per un massimo del 100% del loro importo;
- sul Fondo Interno per un massimo del 50% del loro importo.

Nell'ambito della Soluzione a Profilo, l'investimento esclusivo nella Gestione Interna Separata si definisce Scelta Garantita.

SOLUZIONE GUIDATA

Nel caso in cui venga selezionata la Soluzione GUIDATA, l'Aderente decide di affidarsi alla Compagnia, al fine di ottimizzare nel tempo l'investimento in funzione della propria età al momento della scelta e degli anni mancanti al raggiungimento dell'età pensionabile vigente nel regime obbligatorio di appartenenza, ovvero di base (convenzionalmente stabilita a 70 anni).

La Soluzione GUIDATA è attivabile da parte dell'Aderente soltanto all'atto di sottoscrizione del Contratto.

La Compagnia - che ha stabilito una combinazione tra il Fondo Interno e la Gestione Interna Separata ed un programma di switch automatici tra gli stessi - adegua quindi gradualmente la tipologia di investimento alla durata residua del Piano, secondo un profilo sempre più orientato al basso rischio, come di seguito indicato:

Durata residua del Piano rispetto all'età al pensionamento (convenzionalmente 70 anni)	CREDITRAS PREVIDENZA EQUITY	CREDITRAS PREVI
Oltre 40 anni	70%	30%
da 36 a 40 anni	65%	35%
da 31 a 35 anni	60%	40%
da 26 a 30 anni	50%	50%
da 21 a 25 anni	40%	60%
da 16 a 20 anni	30%	70%
da 11 a 15 anni	20%	80%
da 6 a 10 anni	10%	90%
da 0 a 5 anni e in caso di prosecuzione volontaria del Piano	0%	100%

L'età di ingresso nella Soluzione Guidata, corrisponde all'età anagrafica dell'Aderente al momento dell'adesione alla Soluzione calcolata per anni interi.

Sulla base degli intervalli temporali riportati nella tabella, la Compagnia provvede alla riallocazione della posizione individuale maturata nel Fondo Interno e nella Gestione Interna Separata, senza alcun costo aggiuntivo e nei termini seguenti:

- per la parte investita nel Fondo Interno viene determinato il controvalore in Euro del capitale espresso in quote del Fondo, moltiplicando il valore unitario delle quote, rilevato il secondo giorno lavorativo della settimana successiva al passaggio di scaglione, per il numero delle quote alla stessa data, mentre per la parte investita nella Gestione Interna Separata, si considera il capitale rivalutato, secondo quanto previsto dalla Clausola di Rivalutazione alla medesima data;
- detto importo complessivo viene riallocato in base alle nuove percentuali di investimento, nel Fondo Interno, sulla base del valore unitario delle quote del Fondo rilevato il medesimo giorno, e nella Gestione Interna Separata sempre alla medesima data.

Nella nuova combinazione confluiranno anche tutti i versamenti effettuati precedentemente alla data in cui ricorre il passaggio nel nuovo scaglione ma per i quali la data di investimento risulta successiva alla medesima data di cui sopra.

La Compagnia invierà all'Aderente la lettera di conferma della modifica del profilo di investimento a seguito dell'avvenuta modifica della combinazione percentuale tra il Fondo Interno e la Gestione Interna Separata.

Si precisa che per la Soluzione Guidata non è data facoltà all'Aderente di effettuare autonomamente modifiche della combinazione d'investimento. La modifica del profilo di investimento – possibile trascorso un anno dalla data di decorrenza del Contratto ovvero dall'ultima modifica del profilo di investimento dei contributi ovvero dall'ultima riallocazione della posizione individuale maturata - comporta automaticamente l'abbandono della Soluzione Guidata e non consente all'Aderente di selezionare successivamente la Soluzione Guidata stessa. Analogamente la scelta di passare dalla Soluzione Guidata a quella a Profilo comporta uno switch salvo il caso in cui, alla data dell'operazione, il profilo di investimento dell'Aderente risponda ai requisiti della Soluzione a Profilo descritti nel presente articolo.

La modifica della Soluzione di Investimento avviene con le modalità ed alle condizioni previste all'Art.14 MODIFICA DEL PROFILO DI INVESTIMENTO che segue.

ART.13 - VALORE UNITARIO DELLE QUOTE DEL FONDO INTERNO

Il valore unitario delle quote del Fondo Interno viene determinato settimanalmente dalla Compagnia, ai sensi del Regolamento del Fondo di seguito allegato, e pubblicato sul sito *web* www.unicreditallianzvita.it.

Nei giorni di calendario in cui - per qualsiasi ragione - non fossero disponibili i valori unitari delle quote del Fondo, la Compagnia considera, ai fini dell'applicazione delle presenti CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO, i valori unitari delle quote risultanti il primo giorno di rilevazione successivo.

ART.14 - MODIFICA DEL PROFILO DI INVESTIMENTO

Modifica del profilo di investimento dei contributi

L'Aderente, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del Contratto ovvero dall'ultima modifica del profilo di investimento dei contributi ovvero dall'ultima riallocazione della posizione individuale maturata (switch), e senza alcun costo, può chiedere alla Compagnia - utilizzando il relativo modulo di richiesta, definito Modulo per la modifica del profilo di investimento - la modifica del profilo di investimento, rispetto a quello precedentemente scelto, indicando le nuove percentuali di investimento nella Gestione Interna Separata e nel Fondo Interno, secondo cui destinare ciascun contributo successivo, ferma restando l'allocazione della posizione individuale già maturata.

In caso di precedente adesione alla Soluzione Guidata, tale operazione comporta l'uscita irreversibile da tale Soluzione ed il passaggio alla Soluzione a Profilo.

In ogni caso, dovranno essere sempre rispettati i vincoli di investimento previsti per la Soluzione a Profilo, riportati al precedente Art. 12 SOLUZIONI DI INVESTIMENTO.

L'operazione di modifica del profilo di investimento deve essere effettuata, con un preavviso di 15 giorni dalla prima ricorrenza (mensile, trimestrale, semestrale, annuale) di versamento utile ed avrà efficacia a partire da tale data; nel caso di mancato rispetto di tale preavviso, la modifica avrà effetto dalla ricorrenza di versamento successiva.

Non è possibile aderire contemporaneamente alla Soluzione Guidata e alla Soluzione a Profilo.

I futuri versamenti confluiranno, quindi, nella Soluzione di Investimento a Profilo secondo la nuova composizione percentuale di allocazione.

Modifica del profilo di investimento della posizione individuale maturata - Switch

Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza ovvero dall'ultima operazione di switch ovvero dall'ultima modifica del profilo di investimento dei contributi, l'Aderente può decidere una nuova allocazione dell'intera posizione individuale maturata richiedendo alla Compagnia - utilizzando il relativo modulo, definito Modulo per la modifica del profilo di investimento - la modifica del profilo di investimento precedentemente selezionato, mediante nuova allocazione percentuale nella Soluzione a Profilo secondo la nuova ripartizione selezionata dall'Aderente.

Si precisa che le due Soluzioni di Investimento, Guidata e a Profilo, non possono coesistere; la richiesta di switch nell'ambito della Soluzione Guidata determina l'abbandono di tale Soluzione che non potrà essere successivamente risSelected.

Nell'ambito di una modifica di ripartizione della posizione individuale maturata all'interno della Soluzione a Profilo, i futuri versamenti seguono la nuova ripartizione, salvo diversa volontà manifestata dall'Aderente contestualmente allo switch stesso; in relazione ai contributi successivi, la modifica avrà effetto dalla prima ricorrenza di versamento utile in base al frazionamento in essere al momento dello switch.

A seguito della modifica del profilo di investimento, la Compagnia invia all'Aderente, in conformità con quanto stabilito da COVIP, una comunicazione di conferma dell'avvenuta operazione di switch.

Più precisamente, le operazioni di switch sono regolate come di seguito indicato:

L'Aderente può chiedere alla Compagnia il trasferimento totale, sulla Soluzione a Profilo, della posizione individuale maturata nella Soluzione Guidata oppure, nell'ambito della Soluzione a Profilo, può scegliere una diversa ripartizione della posizione individuale maturata.

In tal caso, viene rilevata la composizione percentuale di investimento sulla base dell'ammontare complessivo della prestazione maturata pari alla somma tra:

- il controvalore in Euro del capitale espresso in quote del Fondo Interno, ottenuto moltiplicando il capitale espresso in quote per il valore unitario delle quote ultimo disponibile alla data di richiesta dello switch;
- il capitale assicurato investito nella Gestione Interna Separata in vigore alla ricorrenza precedente viene rivalutato, in base alla misura annua di rivalutazione determinata dalla Compagnia, secondo quanto previsto alla Clausola di Rivalutazione, alla data di richiesta dello switch; l'importo come sopra calcolato viene incrementato dei capitali derivanti dalla quota parte dei versamenti, effettuati nel periodo compreso tra la suddetta ricorrenza e la data di richiesta dello switch, investiti nella Gestione Interna Separata e rivalutati, sempre in base alla misura annua di rivalutazione relativa alla data di richiesta, per i mesi interamente trascorsi dalla data di ciascun versamento a tale data.

Ai fini del calcolo della rivalutazione, il complessivo capitale assicurato così determinato tiene conto di eventuali anticipazioni liquidate o trasferimenti in entrata da altre Forme Pensionistiche Complementari effettuati tra la ricorrenza annuale immediatamente precedente e la data di richiesta switch.

In base alla composizione percentuale di investimento rilevata alla data di richiesta switch, l'Aderente potrà:

- aumentare la percentuale di investimento nella Gestione Interna Separata, trasferendo alla stessa una parte o la totalità del controvalore in Euro del capitale espresso in quote del Fondo Interno, selezionando una nuova combinazione percentuale di investimento;
- diminuire la percentuale di investimento nella Gestione Interna Separata, trasferendo al Fondo Interno una quota parte del capitale assicurato maturato nella Gestione Interna Separata, per un massimo del 15%, per ogni operazione, del valore complessivo della posizione individuale maturata alla data di richiesta dello switch.

In caso di richiesta di aumento della percentuale di investimento nella Gestione Interna Separata viene trasferita una parte del controvalore in Euro del capitale espresso in quote dal Fondo Interno Assicurato alla Gestione Interna Separata nei seguenti termini:

- viene calcolata la differenza tra la percentuale di investimento nel Fondo Interno sopra determinata e quella del Fondo Interno relativa alla nuova combinazione percentuale di investimento selezionata dall'Aderente;
- tale differenza moltiplicata per l'ammontare del capitale complessivamente investito, calcolato al secondo giorno lavorativo della settimana successiva alla data di ricevimento, da parte della Compagnia, della richiesta di switch, determina l'importo da disinvestire dal Fondo Interno;

- il disinvestimento dal Fondo Interno viene effettuato mediante prelievo del capitale espresso in quote corrispondente all'importo da disinvestire, calcolato dividendo lo stesso importo per il valore unitario delle quote rilevato il secondo giorno lavorativo della settimana successiva alla data di ricevimento, da parte della Compagnia, della richiesta di switch. Il capitale espresso in quote del Fondo Interno viene conseguentemente ridotto;
- l'importo ottenuto, come sopra descritto, viene investito, il medesimo giorno sopra riportato, nella Gestione Interna Separata determinando così il nuovo capitale assicurato relativo alla Gestione Interna Separata.

In caso di richiesta di diminuzione della percentuale di investimento nella Gestione Interna Separata, viene trasferita al Fondo Interno una parte del capitale assicurato relativo alla Gestione Interna Separata, rivalutata al secondo giorno lavorativo della settimana successiva alla data di ricevimento, da parte della Compagnia, della richiesta di switch, nei seguenti termini:

- viene calcolata la differenza tra la percentuale di investimento nella Gestione Interna Separata sopra determinata e quella della Gestione Interna Separata relativa alla nuova combinazione percentuale di investimento selezionata dall'Aderente;
- tale differenza moltiplicata per l'ammontare del capitale complessivamente investito calcolato al secondo giorno lavorativo della settimana successiva alla data di ricevimento, da parte della Compagnia, della richiesta di switch, determina l'importo da disinvestire dalla Gestione Interna Separata;
- l'importo ottenuto, come sopra descritto, viene investito nel Fondo Interno Assicurativo in base al valore unitario delle quote rilevato il secondo giorno lavorativo della settimana successiva alla data di ricevimento, da parte della Compagnia, della richiesta di switch. Viene così determinato il nuovo capitale espresso in quote del Fondo Interno.
- il capitale assicurato relativo alla Gestione Interna Separata viene conseguentemente riproporzionato.

A seguito dell'operazione di switch, sulla Gestione Interna Separata l'importo investito deve essere almeno pari al 50% del valore complessivo della posizione individuale maturata e le nuove percentuali d'investimento dovranno essere sempre multipli del 5%.

Nell'ambito della Soluzione Guidata, la Compagnia senza necessità del preventivo assenso dell'Aderente, modificherà periodicamente la combinazione tra Fondo Interno e Gestione Interna Separata selezionando quella di volta in volta corrispondente alla durata residua della Fase di Accumulo, secondo quanto previsto dal precedente Art. 12 SOLUZIONI DI INVESTIMENTO.

Sempre per quanto riguarda la Soluzione Guidata, la modifica di ciascuna combinazione tra il Fondo Interno e la Gestione Interna Separata viene effettuata sulla base del valore unitario delle quote del Fondo Interno rilevato il secondo giorno lavorativo della settimana successiva alla data di raggiungimento di ciascuno dei periodi riportati al precedente Art. 12 SOLUZIONI DI INVESTIMENTO.

ART.15 - MANCATO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO RICORRENTE

L'Aderente ha facoltà - in qualsiasi momento nella Fase di Accumulo - di interrompere i versamenti dei contributi a proprio carico previsti dal Piano, secondo quanto indicato all'Art. 8 CONTRIBUZIONE, comma 3 del REGOLAMENTO.

In tal caso:

- il Contratto rimane in vigore per la posizione individuale maturata alla data di interruzione
- le prestazioni previste dal Contratto continuano ad essere concesse, come se l'Aderente non avesse mai interrotto il Piano.

L'Aderente dovrà comunicare la propria volontà di non corrispondere ulteriori contributi entro quindici giorni antecedenti la ricorrenza di versamento, se la comunicazione viene effettuata alla Compagnia, ovvero entro il giorno prima della ricorrenza di versamento, se la comunicazione viene effettuata allo sportello della Banca presso cui è appoggiato il Contratto.

Qualora il piano di versamenti sia stato interrotto è facoltà dell'Aderente:

- effettuare in qualsiasi momento il versamento di contributi aggiuntivi
- riprendere il piano di versamenti, senza alcun obbligo di corresponsione dei contributi arretrati. In tal caso, il versamento del contributo verrà effettuato a partire dalla prima ricorrenza utile annuale, semestrale, trimestrale o mensile - a seconda del frazionamento prescelto - della data di decorrenza del Contratto.

In caso di conferimento del TFR maturando e dell'eventuale contributo datoriale, questi continuano ad essere conferiti nel presente Piano, come se l'Aderente non avesse mai interrotto il versamento della contribuzione a suo carico.

ART.16 - TRASFERIMENTI E RISCATTI

Trasferimenti ad altra Forma Pensionistica Complementare

Come indicato all'Art. 12 TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE del REGOLAMENTO, dopo un periodo minimo di due anni dalla data di decorrenza del Contratto l'Aderente ha la facoltà di trasferire la propria posizione individuale maturata ad un'altra Forma Pensionistica Complementare prevista dal Decreto. Il vincolo temporale, di cui al comma precedente, non viene rispettato qualora l'Aderente trasferisca la propria posizione individuale ad altra Forma Pensionistica Complementare alla quale abbia facoltà di accesso in relazione alla nuova attività lavorativa. In ogni caso, in luogo dell'esercizio del diritto di trasferimento, è data la possibilità di proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'Aderente e fatta salva l'ipotesi di valore della posizione individuale maturata, non superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n.335; in tal caso il Fondo informerà l'Aderente della facoltà di esercitare il trasferimento ad altra Forma Pensionistica Complementare ovvero di richiedere il riscatto con le modalità di cui al comma 5 dell'art. 14 del Decreto.

È inoltre possibile per l'Aderente richiedere il trasferimento della propria posizione individuale, anche prima che siano trascorsi i due anni dalla data di decorrenza del Contratto, nel caso di modifica dei coefficienti di conversione in rendita tale da comportare un peggioramento oggettivo delle condizioni economiche, secondo quanto indicato nel DOCUMENTO SULLE RENDITE allegato alle presenti CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO, Art. 7 RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA, e nel caso di variazione significativa delle politiche di investimento dei comparti ovvero di fusione degli stessi come indicato nei rispettivi Regolamenti che sono parte integrante delle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.

Non è previsto alcun costo a carico dell'Aderente che decida di trasferire la propria posizione ad un'altra Forma Pensionistica Complementare.

L'Aderente potrà richiedere il trasferimento mediante la compilazione dell'apposito Modulo di richiesta trasferimento da consegnare allo sportello bancario presso cui è appoggiato il contratto ovvero mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, indirizzata a: UniCredit Allianz Vita S.p.A. - Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano (Italia).

Sul sito *web* della Compagnia www.unicreditallianzvita.it nella Sezione "*Contattaci - Richiesta Informazioni*", sono a disposizione indicazioni dettagliate sulla procedura da seguire.

Verificata la sussistenza dei requisiti richiesti per il trasferimento, la Compagnia provvede ad adempiere agli obblighi di sua competenza con tempestività e comunque entro sei mesi dalla ricezione della richiesta. presso la propria sede o presso lo sportello dove è appoggiato il Contratto.

Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, la Compagnia richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

La posizione individuale maturata oggetto del trasferimento è pari alla somma tra:

- il capitale assicurato, relativo alla Gestione Interna Separata, rivalutato il secondo giorno lavorativo della settimana successiva alla data di ricevimento, da parte della Compagnia, della richiesta di trasferimento corredata della documentazione completa e delle informazioni necessarie per dare corso all'operazione, in base a quanto previsto nella Clausola di Rivalutazione contenuta nelle presenti CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO;
- il controvalore in Euro del capitale espresso in quote del Fondo Interno, calcolato in base al valore unitario delle quote rilevato il secondo giorno lavorativo della settimana successiva alla data di ricevimento, da parte della Compagnia, della richiesta di trasferimento corredata della documentazione completa e delle informazioni necessarie per dare corso all'operazione.

Ai fini del calcolo del valore di trasferimento vengono considerate anche le rate residue di RITA non ancora corrisposte, qualora richiesta dall'Aderente.

Il trasferimento della posizione individuale comporta la cessazione della partecipazione al Piano Individuale Pensionistico.

Trasferimenti da altra Forma Pensionistica Complementare

E' sempre possibile il trasferimento della posizione individuale maturata da un'altra Forma Pensionistica Complementare.

A seconda della Soluzione di Investimento selezionata dall'Aderente, l'importo trasferito viene ripartito tra Fondo Interno e Gestione Interna Separata secondo percentuali di investimento stabilite dalla Compagnia per la Soluzione Guidata o selezionate direttamente dall'Aderente per la Soluzione a Profilo.

L'importo trasferito sarà investito secondo le seguenti modalità:

- per la quota spettante alla Gestione Interna Separata, la somma investita verrà convertita in capitale assicurato al secondo giorno lavorativo della settimana successiva alla data di ricevimento, da parte della Compagnia, della documentazione completa comprensiva dell'importo complessivamente trasferito.
- per la quota spettante al Fondo Interno il capitale espresso in quote viene calcolato in base al valore unitario delle quote rilevato il secondo giorno lavorativo della settimana successiva alla data di ricevimento, da parte della Compagnia, della documentazione completa comprensiva dell'importo complessivamente trasferito.

All'importo trasferito non verrà applicato alcun caricamento ed il corrispondente capitale – secondo le percentuali di allocazione previste nel Fondo e nella Gestione Interna Separata - andrà ad incrementare la posizione individuale dell'Aderente eventualmente già maturata prima del trasferimento stesso.

Dovranno essere fornite alla Compagnia tutte le informazioni necessarie relative alla posizione oggetto del trasferimento riguardanti ad esempio l'anzianità di iscrizione maturata presso altre Forme Pensionistiche e la possibilità di poter considerare o meno l'Aderente come un "vecchio iscritto", cioè come un soggetto che alla data del 28 aprile 1993 risultava già iscritto a Forme Pensionistiche Complementari, istituite alla data di entrata in vigore della legge n.421 del 23 ottobre 1992.

Riscatto della posizione individuale maturata

La posizione individuale maturata può essere riscattata, totalmente o parzialmente, esclusivamente nei casi riportati all'Art.12 TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE del REGOLAMENTO. Al di fuori dei casi indicati nel suddetto articolo, non sono previste altre forme di riscatto.

In particolare, l'Aderente ha facoltà di richiedere il riscatto totale in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, in caso di invalidità permanente dell'Aderente stesso che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo ovvero nel caso in cui vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica, ai sensi del comma 5 dell'art. 14 del Decreto.

In luogo dell'esercizio del diritto di riscatto all'Aderente viene data la possibilità di proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di sua diversa scelta e fatta salva l'ipotesi di valore della posizione individuale maturata, non superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n.335; in tal caso il Fondo informa della facoltà di richiedere il trasferimento ovvero il riscatto con le modalità di cui all'art. 14, comma 5, del Decreto.

L'ammontare della prestazione, in caso di riscatto totale, è pari alla somma tra:

- il capitale assicurato, relativo alla Gestione Interna Separata, rivalutato il secondo giorno lavorativo della settimana successiva alla data di ricevimento, da parte della Compagnia, della richiesta di liquidazione corredata della documentazione completa, in base a quanto previsto nella Clausola di Rivalutazione contenuta nelle presenti CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO;
- il controvalore in Euro del capitale espresso in quote del Fondo Interno calcolato in base al valore unitario delle quote rilevato il secondo giorno lavorativo della settimana successiva alla data di ricevimento, da parte della Compagnia, della richiesta di liquidazione corredata dalla documentazione completa.

Ai fini del calcolo del valore di riscatto totale, previsto per il caso di decesso dell'Aderente, vengono considerate anche le rate residue di RITA non ancora corrisposte, qualora richiesta dall'Aderente.

Il valore di riscatto parziale viene determinato con i medesimi criteri utilizzati per il riscatto totale sopra indicati. Il riscatto parziale viene eseguito prelevando gli importi in maniera proporzionale dalla Gestione Interna Separata e dal Fondo Interno rispetto alla percentuale di investimento risultante alla data dell'operazione di riscatto.

La Compagnia corrisponde all'Aderente il valore di riscatto, totale o parziale, al netto delle eventuali imposte previste dalla normativa vigente.

Il riscatto totale della posizione individuale comporta la cessazione della partecipazione al Piano Individuale Pensionistico, mentre in caso di riscatto parziale il Contratto resta in vigore per la posizione individuale residua.

In caso di decesso dell'Aderente prima della maturazione del diritto all'esercizio delle prestazioni pensionistiche, l'esercizio del riscatto viene riconosciuto ai Beneficiari designati dall'Aderente ovvero agli eredi dello stesso. In mancanza di tali soggetti, tale importo viene devoluto dalla Compagnia a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Tale valore di riscatto totale della posizione individuale in caso di decesso dell'Aderente verrà integrato della maggiorazione prevista dall'Art. 2 PRESTAZIONE ASSICURATIVA ACCESSORIA.

Per esercitare la richiesta di riscatto l'Aderente o gli eredi, ovvero i Beneficiari designati dall'Aderente, devono presentare richiesta allegando la documentazione completa presso lo sportello bancario presso cui è appoggiato il Contratto oppure a mezzo posta – tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - direttamente alla Compagnia.

Sul sito *web* della Compagnia www.unicreditallianzvita.it nella Sezione "*Contattaci - Richiesta Informazioni*", sono a disposizione indicazioni dettagliate sulla procedura da seguire.

Verificata la sussistenza dei requisiti richiesti per il riscatto, la Compagnia provvede ad adempiere agli obblighi di sua competenza con tempestività e comunque entro sei mesi dalla ricezione della richiesta presso la propria sede o presso lo sportello dove è appoggiato il Contratto.

Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, la Compagnia richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

ART.17 - ANTICIPAZIONI

Il presente Contratto prevede la facoltà, da parte dell'Aderente di richiedere un'anticipazione parziale della posizione individuale maturata, esclusivamente nei casi previsti e con le modalità e i vincoli riportati all'Art. 13 ANTICIPAZIONI del REGOLAMENTO. Al di fuori dei casi indicati nel suddetto articolo, non sono previste altre forme di anticipazione.

L'importo massimo dell'anticipazione della prestazione maturata liquidabile all'Aderente è variabile a seconda della motivazione alla base della richiesta ed è calcolato sulla base della somma tra:

- il capitale assicurato, relativo alla Gestione Interna Separata, rivalutato il secondo giorno lavorativo della settimana successiva alla data di ricevimento della documentazione completa relativa alla specifica richiesta, secondo la misura e le modalità stabilite nella Clausola di Rivalutazione descritta di seguito nelle presenti CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO;
- il controvalore in Euro del capitale espresso in quote del Fondo Interno, calcolato in base al valore unitario delle quote rilevato il secondo giorno lavorativo della settimana successiva alla data di ricevimento, da parte della Compagnia, della documentazione completa relativa alla specifica richiesta.

Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono inoltre riportate nell'apposito DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI, disponibile anche presso la Compagnia, sul sito *web* della stessa, all'indirizzo www.unicreditallianzvita.it, nell'apposita sezione dedicata alle Forme Pensionistiche Complementari e presso gli sportelli bancari incaricati.

Verificata la sussistenza dei requisiti richiesti per l'anticipazione, la Compagnia provvede ad adempiere agli obblighi di sua competenza con tempestività e comunque entro sei mesi dalla ricezione della richiesta presso la propria sede o presso lo sportello dove è appoggiato il Contratto.

Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, la Compagnia richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

La Compagnia corrisponde all'Aderente il valore dell'anticipazione, al netto delle eventuali imposte previste dalla normativa vigente.

In caso di anticipazione, il disinvestimento dal Fondo Interno e dalla Gestione Interna Separata sarà proporzionale alla ripartizione rilevata al momento dell'operazione.

Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, mediante il versamento di contributi aggiuntivi, a scelta dell'Aderente e in qualsiasi momento.

ART.18 - SPESE

18.1 Spese relative alla Fase di Accumulo

Spese direttamente a carico dell'Aderente

Caricamento sui contributi

Su ciascun contributo versato dall'Aderente – unico e aggiuntivo - la Compagnia trattiene, a titolo di caricamento, un costo espresso in percentuale pari al 2,5% del contributo stesso. Non sono previsti caricamenti sugli importi relativi agli eventuali contributi del datore di lavoro, al TFR e alle somme derivanti da trasferimenti da altre Forme Pensionistiche Complementari.

18.2 Spese indirettamente a carico dell'Aderente

Prelievo sul rendimento della Gestione Interna Separata

La misura annua di rivalutazione da applicare al Contratto si ottiene sottraendo dal rendimento medio annuo della Gestione Interna Separata, relativo al terzo mese antecedente ogni ricorrenza del Contratto, il rendimento annuo trattenuto dalla Compagnia pari all'1,25% (comprensivo del costo per la Prestazione Assicurativa Accessoria caso morte pari allo 0,05%). Qualora il rendimento della Gestione Interna Separata sia inferiore all'1,25%, la percentuale trattenuta dalla Compagnia verrà ridotta fino ad azzerarsi; è infatti previsto che, in ogni caso, la misura annua di rivalutazione non sia negativa.

Commissione di gestione del Fondo Interno

E' prevista una commissione di gestione del 2,25% (comprensiva del costo per la Prestazione Assicurativa Accessoria caso morte pari allo 0,05%) applicata sul patrimonio netto del Fondo Interno; tale commissione viene trattenuta settimanalmente ed incide sulla valorizzazione delle quote del Fondo Interno .

18.3 Spese collegate all'esercizio di prerogative individuali

Non è previsto alcun costo a carico dell'Aderente né in caso di anticipazione, né in caso di prestazione erogata in forma di RITA, né in caso di riscatto, né in caso di trasferimento.

18.4 Spese relative alla Fase di Erogazione delle rendite

Prelievo sul rendimento della Gestione Interna Separata nella Fase di Erogazione della rendita

Dal rendimento medio annuo della Gestione Interna Separata, relativo al terzo mese antecedente ciascun anniversario della data di decorrenza della rendita in godimento, si sottrae una percentuale pari allo 0,75%, ottenendo in tal modo il rendimento attribuito alla rendita in godimento.

Costi per l'erogazione della rendita

Nel calcolo dei coefficienti di conversione in rendita viene applicato un caricamento pari all'1,25% del valore del capitale di copertura della rendita per far fronte ai costi che verranno sostenuti nella Fase di Erogazione della rendita stessa.

Inoltre, in caso di frazionamento della rendita in rate semestrali, trimestrali o mensili, sono previsti degli interessi di frazionamento che comportano la riduzione della rata di rendita annuale rispettivamente dell'1%, dell'1,5% o del 2%, a seconda che il frazionamento della rendita sia semestrale, trimestrale o mensile.

18.5 Spese e premi relativi alla Prestazione Assicurativa Accessoria

Il premio relativo alla Prestazione Assicurativa Accessoria è già compreso nel rendimento trattenuto sulla Gestione Interna Separata e nella commissione sul Fondo Interno riportata al punto 18.2. "Spese indirettamente a carico dell'Aderente".

18.6 Altre Spese

Sul patrimonio della Gestione Interna Separata e del Fondo Interno gravano inoltre i seguenti costi: imposte e tasse, spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli Aderenti, spese specifiche degli investimenti, quali gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, il contributo di vigilanza dovuto alla COVIP, la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione ed allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del Piano Individuale Pensionistico.

In caso di convenzionamenti, potranno essere ridotte esclusivamente le spese che gravano direttamente sull'Aderente.

ART.19 - OPZIONI ESERCITABILI AL TERMINE DELLA FASE DI ACCUMULO

Come indicato all'Art. 1 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA del DOCUMENTO SULLE RENDITE allegato alle presenti CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO, in luogo della rendita annua vitalizia immediata rivalutabile prevista come prestazione pensionistica, l'Aderente può richiedere l'erogazione della prestazione in una delle forme di rendita di seguito indicate:

- a) una rendita vitalizia rivalutabile reversibile di minor importo da corrispondere all'Aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o parziale, a favore di un'altra persona (seconda testa) fino a che questa sia in vita;
- b) una rendita rivalutabile certa e successivamente vitalizia da corrispondere in modo certo per i primi cinque o dieci anni all'Aderente e successivamente vitalizia.

L'Aderente, nel caso sia interessato all'operazione di opzione, dovrà inviare una richiesta scritta alla Compagnia, che si impegna a sua volta ad inviare allo stesso una comunicazione contenente una descrizione sintetica delle rendite in opzione con evidenza dei relativi costi e delle condizioni economiche in vigore alla data di invio della stessa.

ART.20 - CEDIBILITÀ, SEQUESTRABILITÀ E PIGNORABILITÀ

Le prestazioni pensionistiche, anche in forma di RITA, così come le anticipazioni di cui al comma 1) lettera a) dell'Art. 13 ANTICIPAZIONI del REGOLAMENTO sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

ART.21 - BENEFICIARI

Sulla base di quanto indicato all'articolo 11 del Decreto, l'Aderente ha il diritto a percepire la prestazione pensionistica, anche in forma di RITA, così come illustrata all'Art.1 PRESTAZIONE PENSIONISTICA.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 14 del Decreto, in caso di decesso dell'Aderente prima che sia maturato il diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale raggiunta sarà riscattata dagli eredi ovvero dai diversi Beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Qualora l'Aderente, in occasione della conversione della prestazione individuale maturata in rendita, scelga la rendita di opzione di tipo reversibile, lo stesso designa il soggetto, persona fisica, che subentrerà nel godimento della rendita vitalizia a seguito del suo decesso nei primi cinque o dieci anni.

Nel caso invece l'Aderente, in occasione della conversione della prestazione individuale maturata in rendita, scelga una rendita di opzione di tipo certo, lo stesso designa i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che subentreranno nel godimento della rendita certa a seguito del suo decesso.

L'Aderente può in qualsiasi momento revocare e modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari e le eventuali revoche e modifiche di essa devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia. Revoche e modifiche sono efficaci, anche se contenute nel testamento dell'Aderente, purché la relativa clausola testamentaria faccia espresso e specifico riferimento al presente piano individuale pensionistico. Equivale a designazione dei Beneficiari la specifica attribuzione delle somme relative a tali polizze fatta nel testamento (a favore di determinati soggetti).

ART.22 - PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA

Per tutti i pagamenti della Compagnia i documenti di seguito indicati devono essere preventivamente consegnati alla stessa - a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - o allo sportello bancario presso cui è appoggiato il Contratto, unitamente alla richiesta scritta di liquidazione delle prestazioni.

Per il pagamento della prestazione alla scadenza del Contratto:

In caso di erogazione della rendita si rimanda all'Art.4 MODALITÀ PER LA CORRESPONSIONE DELLA RENDITA del DOCUMENTO SULLE RENDITE allegato alle presenti CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.

Per il pagamento della prestazione in caso di erogazione della RITA:

- documentazione comprovante il diritto dell'Aderente, stabilito dal Decreto, ad avvalersi di tale facoltà e riportato nel modulo di richiesta per l'erogazione della RITA;
- copia di un valido documento di identità dell'Aderente;
- numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice C.A.B. ed A.B.I. In caso di variazione del conto corrente bancario l'Aderente dovrà darne comunicazione alla Compagnia con 30 giorni di anticipo rispetto alla data di corresponsione della rata di rendita;
- documento comprovante l'esistenza in vita dell'Aderente (anche in forma di autocertificazione) da esibire con periodicità annuale.

Per il pagamento della prestazione in caso di decesso dell'Aderente:

- certificato di morte dell'Aderente in originale, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- certificato medico attestante la causa del decesso;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (in originale o in copia autenticata) redatto dinanzi all'Autorità Comunale, Notaio o presso il Tribunale. Su tale atto dovrà essere indicato se l'Aderente stesso ha lasciato o meno testamento e quali sono gli unici eredi testamentari, loro età e capacità di agire; in caso di esistenza di testamento, deve esserne inviata copia autenticata e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve riportarne gli estremi precisando altresì che detto testamento è l'unico da ritenersi valido e non impugnato ed evidenziando quali sono gli unici eredi testamentari, loro età e capacità di agire. Qualora non esista testamento, l'atto dovrà indicare quali sono gli unici eredi legittimi (compresi eventuali rinunciatari), loro dati anagrafici, grado di parentela e capacità di agire;
- fotocopia di un valido documento di identità dei Beneficiari, nonché dei loro codici fiscali;
- qualora i Beneficiari risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l'autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Compagnia da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa.

Per il pagamento del valore di riscatto e di anticipazioni:

- documentazione comprovante il diritto dell'Aderente, stabilito dal Decreto, ad avvalersi di tale facoltà (in proposito l'Aderente può consultare anche il Documento sulle Anticipazioni predisposto dalla Compagnia e disponibile sul sito web www.unicreditallianzvita.it nella Sezione "Le soluzioni per te - Previdenza " > UniCredit Previdenza P.I.P. CRV > Documentazione precontrattuale e contrattuale);
- copia di un valido documento di identità dell'Aderente;
- numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice C.A.B. ed A.B.I.

La Compagnia si riserva di chiedere, per particolari esigenze istruttorie, ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell'importo spettante.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Compagnia provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione suindicata presso la propria sede o presso lo sportello dove è appoggiato il Contratto.

Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. Gli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui lo sportello bancario dove è appoggiato il Contratto ovvero la Compagnia sono entrati in possesso della documentazione completa.

Ogni pagamento viene disposto dalla Compagnia mediante bonifico bancario su conto corrente intestato al richiedente o invio di assegno per traenza.

ART.23 - TASSE ED IMPOSTE

Le tasse e le imposte relative al Contratto sono a carico dell'Aderente, dei Beneficiari o degli aventi diritto.

ART.24 - FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Aderente o delle persone fisiche che intendono far valere i diritti derivanti dal Contratto.

ART.25 - CONFLITTI DI INTERESSE

Allianz S.p.A. ed UniCredit S.p.A. intrattengono rapporti di affari che, tra l'altro, si sono concretizzati nella costituzione di UniCredit Allianz Vita S.p.A., di cui detengono pariteticamente l'intero capitale sociale, per l'offerta di prodotti assicurativi nei rami vita; il presente contratto è distribuito da Unicredit S.p.A..

Nell'ambito della politica d'investimento non è esclusa la possibilità di investire in titoli e OICR istituiti o gestiti da SGR e/o Società appartenenti al Gruppo Allianz ovvero al Gruppo Bancario UniCredit.

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

Il presente Contratto - un Piano Individuale Pensionistico disciplinato dal Decreto n.252 del 5 dicembre 2005 e successive integrazioni e modificazioni - fa parte di una speciale categoria di Assicurazioni sulla vita, alle quali la Compagnia riconosce una rivalutazione annua del capitale in base alle condizioni di seguito indicate.

A tal fine la Compagnia gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Interna Separata CREDITRAS PREVI, attività di importo non inferiore alle riserve matematiche costituite a fronte dei Contratti che prevedono una Clausola di Rivalutazione legata al rendimento della Gestione Interna Separata CREDITRAS PREVI.

Il Contratto prevede due distinte fasi:

- **Fase di Accumulo:** durante la quale viene costituito il capitale in base ai versamenti complessivamente effettuati (piano di versamenti)
- **Fase di Erogazione DELLA RENDITA:** durante la quale il capitale, maturato nella fase precedente, viene utilizzato per l'erogazione di una rendita vitalizia.

Fase di accumulo

A - Misura annua di rivalutazione

La misura annua di rivalutazione da attribuire al Contratto si ottiene sottraendo il rendimento annuo trattenuto al rendimento medio annuo della Gestione Interna Separata CREDITRAS PREVI relativo - ai sensi del punto 3 del relativo Regolamento - al terzo mese antecedente ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto.

In ogni caso la misura annua di rivalutazione non può risultare inferiore allo 0%.

B - Rivalutazione annuale del capitale assicurato

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto, il capitale assicurato viene rivalutato nei termini seguenti:

- il capitale in vigore al precedente anniversario della data di decorrenza viene aumentato di un importo pari al prodotto del capitale stesso per la misura di rivalutazione fissata a norma del punto A;
- le quote di capitale derivanti dai contributi effettivamente pagati e dall'eventuale switch effettuato dal Fondo Interno nei dodici mesi precedenti l'anniversario in cui viene effettuata la rivalutazione vengono invece aumentati dell'interesse derivante dalla capitalizzazione delle stesse quote di capitale, secondo la misura di rivalutazione fissata a norma del punto A, per il periodo di tempo effettivamente trascorso – mesi interamente trascorsi - tra la data di ogni singolo pagamento ed il suddetto anniversario;
- ai fini del calcolo della rivalutazione, il capitale assicurato tiene conto di eventuali anticipazioni, riscatti parziali e switch verso il Fondo Interno, effettuati nel corso dell'anno assicurativo di riferimento.

C - Rivalutazione del capitale in caso di anticipazione, di riscatto, di trasferimento, e di termine della Fase di Accumulo

In caso di anticipazione, di riscatto, di trasferimento, ovvero di termine della Fase di Accumulo, sempre che il secondo giorno lavorativo della settimana successiva alla data di ricevimento della documentazione completa relativa alla richiesta di liquidazione - data di riferimento - non coincida con uno degli anniversari della data di decorrenza, il capitale assicurato viene rivalutato nei termini seguenti:

- il capitale in vigore al precedente anniversario della data di decorrenza del Contratto viene aumentato dell'interesse derivante dalla capitalizzazione del capitale stesso, secondo la misura annua di rivalutazione - di cui al punto A - in vigore nel mese in cui cade la data di riferimento per il periodo di tempo effettivamente trascorso – mesi interamente trascorsi - tra il suddetto anniversario e la data di riferimento di cui sopra.

- le quote di capitale derivanti dai contributi effettivamente pagati e dall'eventuale switch effettuato dal Fondo Interno nel periodo compreso tra il suddetto anniversario e la data di riferimento vengono invece aumentate dell'interesse derivante dalla capitalizzazione delle stesse quote di capitale, secondo la misura annua di rivalutazione fissata a norma del punto A, in vigore nel mese in cui cade la data di riferimento, per il periodo di tempo effettivamente trascorso – mesi interamente trascorsi - tra la data di ogni singolo pagamento e la suddetta data di riferimento.
- ai fini del calcolo della rivalutazione, il capitale assicurato tiene conto di eventuali anticipazioni, riscatti parziali e switch verso il Fondo Interno, effettuati tra la ricorrenza precedente e la data di riferimento.

D - Rivalutazione del capitale in caso di richiesta della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

In caso di richiesta della RITA, qualora la data di costituzione della RITA stessa, corrispondente alla data di riferimento, ossia il secondo giorno lavorativo della settimana successiva alla data di ricevimento della richiesta di erogazione completa della relativa documentazione, non coincida con uno degli anniversari della data di decorrenza del Contratto, il capitale assicurato da utilizzare per la determinazione del montante destinato alla RITA viene rivalutato nei termini seguenti:

- il capitale in vigore al precedente anniversario della data di decorrenza del Contratto viene aumentato dell'interesse derivante dalla capitalizzazione del capitale stesso, secondo la misura annua di rivalutazione - di cui al punto A - in vigore nel mese in cui cade la data di riferimento per il periodo di tempo effettivamente trascorso – mesi interamente trascorsi - tra il suddetto anniversario e la data di riferimento di cui sopra.
- le quote di capitale derivanti dai contributi effettivamente pagati e dall'eventuale switch effettuato dal Fondo Interno nel periodo compreso tra il suddetto anniversario e la data di riferimento vengono invece aumentate dell'interesse derivante dalla capitalizzazione delle stesse quote di capitale, secondo la misura annua di rivalutazione fissata a norma del punto A, in vigore nel mese in cui cade la data di riferimento, per il periodo di tempo effettivamente trascorso – mesi interamente trascorsi - tra la data di ogni singolo pagamento e la suddetta data di riferimento.
- ai fini del calcolo della rivalutazione, il capitale assicurato tiene conto di eventuali anticipazioni, riscatti parziali e switch verso il Fondo Interno, effettuati tra la ricorrenza precedente e la data di riferimento.

E - Rivalutazione del montante della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

Il montante relativo all'erogazione della RITA viene aumentato dell'interesse derivante dalla capitalizzazione del montante medesimo, secondo la misura di rivalutazione fissata a norma del punto A.

Ai fini del calcolo della rivalutazione, il montante tiene conto dell'importo delle rate di rendita tempo per tempo erogate.

F - Misura annua di rivalutazione della rendita in godimento

Il rendimento annuo attribuito alla rendita in godimento si ottiene sottraendo lo 0,75% al rendimento medio annuo della Gestione Interna Separata CREDITRAS PREVI, relativo - ai sensi del punto 3 del relativo Regolamento - al terzo mese antecedente ogni anniversario della data di decorrenza della rendita in godimento.

In ogni caso la misura annua di rivalutazione non può risultare inferiore allo 0%.

La misura annua di rivalutazione della rendita in godimento si ottiene scontando, per il periodo di un anno al tasso tecnico considerato nella conversione, attualmente pari allo 0,50% (e quindi vale a dire dividendo per 1,005), la differenza tra il rendimento annuo attribuito alla rendita in godimento e il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo della rendita iniziale.

G - Rivalutazione della rendita annua vitalizia durante il godimento

Ad ogni anniversario della data di decorrenza della rendita in godimento, la rendita annua all'anniversario della data di decorrenza della rendita immediatamente precedente viene aumentata di un importo pari al prodotto della rendita stessa per la misura di rivalutazione fissata a norma del punto F.

DOCUMENTO SULLE RENDITE

ART.1 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA

Al termine della Fase di Accumulo, essendo in vita l'Aderente, la posizione individuale maturata a tale data viene convertita in una rendita annua vitalizia immediata rivalutabile pagabile in rate annuali posticipate.

L'Aderente ha la possibilità di chiedere a UniCredit Allianz Vita S.p.A. (di seguito la "Compagnia") che la rendita annua vitalizia immediata rivalutabile venga corrisposta in rate posticipate di periodicità semestrale, trimestrale o mensile. Tale richiesta dovrà essere effettuata prima del termine della Fase di Accumulo.

Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione del 70% del capitale maturato sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la Compagnia si riserva la facoltà di erogarla esclusivamente con frazionamento annuale.

L'Aderente che ha maturato il diritto della prestazione pensionistica può richiedere il trasferimento della propria posizione individuale presso altra Forma Pensionistica Complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima.

La rendita annua vitalizia immediata rivalutabile iniziale si ottiene moltiplicando la posizione individuale maturata al termine del Piano a fronte di tali versamenti - al netto delle eventuali imposte dovute per legge e dell'eventuale quota di prestazione liquidata in forma di capitale - per il coefficiente di conversione in rendita in vigore al momento della conversione stessa.

In alternativa all'erogazione di una rendita annua vitalizia, l'Aderente può scegliere che la corresponsione della prestazione pensionistica in forma di rendita venga erogata in una delle forme di seguito indicate:

- a) **una rendita vitalizia rivalutabile reversibile** di minor importo da corrispondere all'Aderente (prima testa) finché è in vita e successivamente, in misura totale o parziale, a favore di un'altra persona da lui designata (seconda testa) fino a che questa sia in vita
- b) **una rendita rivalutabile certa e successivamente vitalizia** da corrispondere in modo certo per i primi cinque o dieci anni e successivamente vitalizia.

Le rendite in opzione erogate in una delle forme sopra indicate verranno annualmente rivalutate come di seguito descritto:

Ad ogni anniversario della data di decorrenza della rendita in godimento, la rendita annua all'anniversario della data di decorrenza della rendita immediatamente precedente viene aumentata di un importo pari al prodotto della rendita stessa per la misura annua di rivalutazione. Quest'ultima si ottiene scontando, per il periodo di un anno al tasso tecnico considerato nella conversione, attualmente pari allo 0,50% (e quindi vale a dire dividendo per 1,005), la differenza tra il rendimento annuo attribuito alla rendita in godimento e il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo della rendita iniziale. Il rendimento annuo attribuito alla rendita viene determinato sottraendo lo 0,75% al rendimento medio annuo della Gestione Interna Separata CREDITRAS PREVI, relativo al terzo mese antecedente ogni anniversario della data di decorrenza della rendita in godimento. In ogni caso la misura annua di rivalutazione non può risultare inferiore allo 0%.

Nell'Allegato TABELLE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA vengono illustrati:

- i coefficienti di conversione in rendita vitalizia;
- i coefficienti di conversione in rendita certa 5 e 10 anni e successivamente vitalizia;
- i coefficienti di conversione in rendita vitalizia reversibile, a favore di un'altra persona, relativi ad alcune figure tipo;

Per ogni tipologia di rendita verranno mostrati gli importi delle rate posticipate, rispettivamente, annuali, semestrali, trimestrali e mensili, espressi per Euro 10.000 della posizione individuale maturata alla scadenza.

L'Aderente ha la facoltà di richiedere alla Compagnia di ottenere, unitamente alla rendita, una prestazione in forma di capitale fino ad un massimo del 50% della posizione individuale maturata tenendo conto delle somme già erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro; in tale circostanza l'importo della rendita viene proporzionalmente ridotto.

Qualora l'importo annuo della rendita vitalizia immediata che si ottiene convertendo il 70% dell'intera posizione individuale maturata, risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n.335, l'Aderente può richiedere la liquidazione in forma di capitale dell'intera posizione maturata.

Il limite del 50% di cui sopra, a prescindere da quanto risulta essere l'importo annuo della rendita vitalizia immediata, non si applica nel caso in cui l'Aderente abbia trasferito la propria posizione individuale maturata da altra Forma Pensionistica Complementare per la quale, sulla base della documentazione prodotta, egli risulta iscritto antecedentemente al 28 aprile 1993 ad una Forma Pensionistica Complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992 n. 421.

Le condizioni e le modalità di erogazione della rendita saranno effettuate in base alle norme in materia di previdenza integrativa individuale, in vigore all'epoca di erogazione della prestazione prevista in forma di rendita.

ART.2 - DATA DI DECORRENZA DELLA RENDITA

La data di decorrenza della rendita coincide con il termine della Fase di Accumulo.

L'Aderente, prima del termine della Fase di Accumulo, deve darne comunicazione scritta alla Compagnia, tramite lettera raccomandata indirizzata a: UniCredit Allianz Vita S.p.A. - Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano (Italia) o comunicarlo allo sportello della Banca presso cui è appoggiato il Contratto, attraverso un apposito modulo. Il suddetto modulo è reperibile anche sul sito internet www.unicreditallianzvita.it nella Sezione "Contattaci - Richiesta Informazioni", ove sono a disposizione indicazioni dettagliate sulla procedura da seguire.

ART.3 - FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA

La Compagnia inizia a corrispondere la rendita all'Aderente in via posticipata; la prima rata di rendita viene perciò corrisposta al termine del periodo di rateazione prescelto. Di conseguenza, in caso decesso dell'Aderente, l'erogazione della rendita viene a cessare con l'ultima scadenza di rata precedente la data del decesso, a meno che ricorrano i presupposti per la liquidazione della rendita certa o reversibile.

Non è possibile riscattare la rendita in corso di pagamento.

ART.4 - MODALITÀ PER LA CORRESPONSIONE DELLA RENDITA

L'Aderente deve preventivamente consegnare alla Compagnia i seguenti documenti, necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento ed a individuare gli eventuali Beneficiari aventi diritto:

- eventuale dichiarazione sottoscritta dall'Aderente nella quale venga indicata la quota della posizione individuale maturata a scadenza che egli intende farsi liquidare in forma di capitale unitamente alla documentazione necessaria a comprovare il diritto;
- dichiarazione sottoscritta dall'Aderente nella quale venga indicata l'eventuale opzione in rendita prescelta, in alternativa all'erogazione di una rendita annua vitalizia immediata rivalutabile;
- documentazione comprovante il requisito alla liquidazione della prestazione pensionistica;
- denominazione dell'Istituto Bancario, codice IBAN del conto corrente bancario su cui accreditare le rate di rendita. In caso di variazione del conto corrente bancario l'Aderente dovrà darne comunicazione alla Compagnia con novanta giorni di anticipo rispetto alla data di corresponsione della rata di rendita.

La Compagnia si riserva di chiedere, per particolari esigenze istruttorie, l'ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell'importo spettante. Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto. Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Compagnia provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro trenta giorni dal termine del periodo di rateazione prescelto. Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. Gli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui la Compagnia è entrata in possesso della documentazione completa.

Inoltre, in fase di erogazione della rendita, l'Aderente deve esibire con periodicità annuale il documento comprovante la sua esistenza in vita (anche in forma di autocertificazione).

ART.5 - COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA

I coefficienti di conversione che determinano l'ammontare della rendita annua vitalizia iniziale sono determinati tenendo conto:

- della speranza di vita residua dell'Aderente, in base alle proiezioni demografiche adottate;
- di un rendimento atteso pari allo 0,50% annuo (tasso tecnico), già conteggiato nei coefficienti di conversione in rendita, degli investimenti operati dalla Compagnia;
- di un caricamento dell'1,25% per le spese sostenute dalla Compagnia in fase di erogazione della rendita. Sulla base di tali ipotesi, la rendita annua vitalizia è determinata sin dall'inizio con la garanzia di un rendimento minimo pari al tasso tecnico.

Tali coefficienti per tipologia di rendita variano in base:

- all'età computabile dell'Aderente all'epoca della conversione
- alla generazione di appartenenza
- alla rateazione della rendita prescelta.

ART.6 - BASI DEMOGRAFICHE E FINANZIARIE

L'elaborazione dei coefficienti di conversione è basata sull'adozione delle seguenti ipotesi:

- **ipotesi demografica:** utilizzo di annualità medie vitalizie elaborate dalla Compagnia sulla base della Tavola di mortalità IPS55U (modello per generazioni elaborato sulle basi delle proiezioni di mortalità della popolazione residente dall'ISTAT per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 1° gennaio 2051);
- **ipotesi finanziaria:** tasso di interesse composto e precontato dello 0,50%.

ART.7 - RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA

I coefficienti di conversione in rendita sono determinati in base agli elementi demografici e finanziari indicati al precedente Art. 6 - BASI DEMOGRAFICHE E FINANZIARIE.

La rideterminazione dei coefficienti non avrà in ogni caso effetto sulle rendite già in corso di erogazione e ai soggetti, già Aderenti alla data di introduzione delle stesse modifiche, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

Rideterminazione dei coefficienti per la parte demografica:

La Compagnia provvederà ad adeguare la componente demografica assunta per il calcolo dei coefficienti tenendo conto dei seguenti elementi:

- la variazione della probabilità di sopravvivenza desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall'ISTAT o da un qualificato organismo pubblico;
- le rilevazioni statistiche condotte su portafogli assicurativi.

I limiti e le condizioni per i quali è ammessa oggettivamente la rideterminazione dei coefficienti di conversione sono i seguenti:

- a) la Compagnia abbia comunicato all'Aderente la modifica dei coefficienti di conversione almeno centoventi giorni prima dell'entrata in vigore della modifica stessa, segnalando le prevedibili conseguenze economiche sulla prestazione;
- b) non abbia già avuto inizio l'erogazione della rendita oppure non abbia inizio nei tre anni successivi alla modifica.

Con riguardo alle modifiche delle basi demografiche, queste avranno effetto a valere sull'intera posizione individuale.

Rideterminazione dei coefficienti per la parte finanziaria:

In ottemperanza alle modifiche del tasso di interesse massimo applicabile ad un contratto di assicurazione così come stabilito dal Regolamento IVASS (già ISVAP) n. 21 del 28 marzo 2008, fermo restando l'obbligo per la Compagnia di osservare le disposizioni di cui alle lettere a) e b), di cui al precedente capoverso, la Compagnia stessa potrà modificare la base finanziaria per la fissazione del tasso tecnico utilizzato nel calcolo dei coefficienti stessi.

Con riguardo alle modifiche delle basi finanziarie, queste avranno effetto a valere sull'intera posizione individuale.

Nell'ipotesi in cui le modifiche apportate ai coefficienti di conversione comportino un peggioramento oggettivo della prestazione pensionistica prevista dal Contratto, l'Aderente ha la possibilità di accettare o rifiutare tali modifiche. Nel caso di accettazione delle modifiche non sarà necessaria alcuna comunicazione da parte dell'Aderente e pertanto, trascorsi novanta giorni dalla data riportata sulla comunicazione della Compagnia riguardo le modifiche che interverranno, tali modifiche si considereranno pienamente accettate. Nel caso di rifiuto delle modifiche sarà sufficiente per l'Aderente comunicare, entro novanta giorni dalla data riportata sulla comunicazione della Compagnia, per iscritto a quest'ultima che intende avvalersi del diritto di trasferire la propria posizione individuale maturata ad un'altra Forma Pensionistica Complementare. In tal caso il Decreto prevede espressamente che il trasferimento possa avvenire anche prima che siano trascorsi i termini previsti e che sia effettuato senza il pagamento di alcun onere.

ALLEGATO – TABELLE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA

Di seguito vengono illustrati i coefficienti di conversione in rendita annua vitalizia immediata rivalutabile ovvero in rendita certa 5 e 10 anni e pagabili in rate posticipate, rispettivamente, annuali, semestrali, trimestrali e mensili, espressi per Euro 10.000 della posizione individuale maturata alla scadenza.

Vengono inoltre riportati i coefficienti di conversione in rendita vitalizia reversibile a favore di un'altra persona, pagabile in rate posticipate, rispettivamente, annuali, semestrali, trimestrali e mensili, espressi per Euro 10.000 della posizione individuale maturata alla scadenza e relativi ad alcune figure tipo.

In caso di frazionamento della rendita in rate semestrali, trimestrali o mensili, l'importo della rata che il Cliente percepirà ad ogni ricorrenza del frazionamento verrà determinato:

- applicando degli interessi di frazionamento che comportano la riduzione della rata di rendita annuale rispettivamente dell'1%, dell'1,5% o del 2%, a seconda che il frazionamento della rendita sia semestrale, trimestrale o mensile;
- l'importo ottenuto al punto precedente verrà diviso per 2 - 4 - 12 (a seconda che il frazionamento sia rispettivamente semestrale, trimestrale o mensile).

Per "età al pensionamento" si intende l'età dell'Aderente, espressa in anni interi al momento della conversione, trascurando la frazione di anno inferiore ai sei mesi e computando come anno intero la frazione pari o superiore a sei mesi (età computabile), cui vengono applicate, mediante somma algebrica, le seguenti "rettifiche" in anni variabili in funzione dell'anno di nascita:

Anno di nascita	Rettifica
Fino al 1926	+3
Nati dal 1927 al 1939	+2
Nati dal 1940 al 1948	+1
Nati dal 1949 al 1960	0
Nati dal 1961 al 1970	-1
Nati dal 1971	-2

Ipotesi demografica

Utilizzo di annualità medie vitalizie elaborate dalla Compagnia sulla base della Tavola di mortalità IPS55U

Ipotesi finanziaria

Tasso di interesse composto e precontato dello 0,50%.

Tabella 1: Coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediata rivalutabile pagabile in rate posticipate ed espressi per Euro 10.000 della posizione individuale maturata al termine della fase di accumulo

Età al pensionamento	Rateazione della rendita			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
48	265,00	262,35	261,03	259,70
49	270,70	267,99	266,64	265,29
50	276,70	273,93	272,55	271,17
51	282,90	280,07	278,66	277,24
52	289,50	286,61	285,16	283,71
53	296,40	293,44	291,95	290,47
54	303,60	300,56	299,05	297,53
55	311,20	308,09	306,53	304,98
56	319,30	316,11	314,51	312,91
57	327,80	324,52	322,88	321,24
58	336,70	333,33	331,65	329,97
59	346,20	342,74	341,01	339,28
60	356,30	352,74	350,96	349,17
61	367,00	363,33	361,50	359,66
62	378,30	374,52	372,63	370,73
63	390,30	386,40	384,45	382,49
64	403,10	399,07	397,05	395,04
65	416,70	412,53	410,45	408,37
66	431,20	426,89	424,73	422,58
67	446,60	442,13	439,90	437,67
68	463,20	458,57	456,25	453,94
69	480,90	476,09	473,69	471,28
70	499,90	494,90	492,40	489,90
71	520,30	515,10	512,50	509,89
72	542,20	536,78	534,07	531,36
73	566,00	560,34	557,51	554,68
74	591,80	585,88	582,92	579,96
75	619,90	613,70	610,60	607,50
76	650,50	644,00	640,74	637,49
77	683,80	676,96	673,54	670,12
78	720,00	712,80	709,20	705,60

Tabella 2: Coefficienti di conversione in rendita vitalizia rivalutabile da corrispondere in modo certo per i primi cinque anni pagabile in rate posticipate ed espressi per Euro 10.000 della posizione individuale maturata al termine della fase di accumulo

Età al pensionamento	Rateazione della rendita			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
48	264,90	262,25	260,93	259,60
49	270,60	267,89	266,54	265,19
50	276,50	273,74	272,35	270,97
51	282,80	279,97	278,56	277,14
52	289,30	286,41	284,96	283,51
53	296,20	293,24	291,76	290,28
54	303,40	300,37	298,85	297,33
55	311,00	307,89	306,34	304,78
56	319,00	315,81	314,22	312,62
57	327,50	324,23	322,59	320,95
58	336,40	333,04	331,35	329,67
59	345,90	342,44	340,71	338,98
60	355,90	352,34	350,56	348,78
61	366,50	362,84	361,00	359,17
62	377,70	373,92	372,03	370,15
63	389,60	385,70	383,76	381,81
64	402,20	398,18	396,17	394,16
65	415,60	411,44	409,37	407,29
66	429,90	425,60	423,45	421,30
67	445,10	440,65	438,42	436,20
68	461,30	456,69	454,38	452,07
69	478,60	473,81	471,42	469,03
70	497,20	492,23	489,74	487,26
71	517,10	511,93	509,34	506,76
72	538,40	533,02	530,32	527,63
73	561,30	555,69	552,88	550,07
74	586,10	580,24	577,31	574,38
75	612,80	606,67	603,61	600,54
76	641,50	635,09	631,88	628,67
77	672,50	665,78	662,41	659,05
78	705,70	698,64	695,11	691,59

Tabella 3: Coefficienti di conversione in rendita vitalizia rivalutabile da corrispondere in modo certo per i primi dieci anni pagabile in rate posticipate ed espressi per Euro 10.000 della posizione individuale maturata al termine della fase di accumulo

Età al pensionamento	Rateazione della rendita			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
48	264,60	261,95	260,63	259,31
49	270,30	267,60	266,25	264,89
50	276,20	273,44	272,06	270,68
51	282,40	279,58	278,16	276,75
52	288,90	286,01	284,57	283,12
53	295,70	292,74	291,26	289,79
54	302,80	299,77	298,26	296,74
55	310,40	307,30	305,74	304,19
56	318,30	315,12	313,53	311,93
57	326,60	323,33	321,70	320,07
58	335,30	331,95	330,27	328,59
59	344,60	341,15	339,43	337,71
60	354,40	350,86	349,08	347,31
61	364,70	361,05	359,23	357,41
62	375,50	371,75	369,87	367,99
63	387,00	383,13	381,20	379,26
64	399,10	395,11	393,11	391,12
65	412,00	407,88	405,82	403,76
66	425,60	421,34	419,22	417,09
67	439,90	435,50	433,30	431,10
68	455,20	450,65	448,37	446,10
69	471,30	466,59	464,23	461,87
70	488,40	483,52	481,07	478,63
71	506,40	501,34	498,80	496,27
72	525,40	520,15	517,52	514,89
73	545,40	539,95	537,22	534,49
74	566,60	560,93	558,10	555,27
75	588,90	583,01	580,07	577,12
76	612,20	606,08	603,02	599,96
77	636,40	630,04	626,85	623,67
78	661,50	654,89	651,58	648,27

Esempi di coefficienti di conversione in rendita vitalizia rivalutabile reversibile a favore di un'altra persona, pagabile in rate posticipate ed espressi per Euro 10.000 della posizione individuale maturata al termine della fase di accumulo

Caso 1

Sesso: indifferente
 Anno di nascita: 1950
 Età prima testa: 65 anni
 Età di calcolo prima testa : 65 anni
 % reversibilità sulla prima testa: 100%

Sesso: indifferente
 Anno di nascita: 1955
 Età seconda testa: 60 anni
 Età di calcolo seconda testa: 60 anni
 % reversibilità sulla seconda testa: 100%

Rateazione della rendita	Coefficiente di conversione in rendita
annuale	323,20
semestrale	319,97
trimestrale	318,35
mensile	316,74

Caso 2

Sesso: indifferente
 Anno di nascita: 1940
 Età prima testa: 75 anni
 Età di calcolo prima testa : 76 anni
 % reversibilità sulla prima testa: 100%

Sesso: indifferente
 Anno di nascita: 1950
 Età seconda testa: 65 anni
 Età di calcolo seconda testa: 65 anni
 % reversibilità sulla seconda testa: 100%

Rateazione della rendita	Coefficiente di conversione in rendita
annuale	394,00
semestrale	390,06
trimestrale	388,09
mensile	386,12

Caso 3

Sesso: indifferente
 Anno di nascita: 1945
 Età prima testa: 70 anni
 Età di calcolo prima testa: 71 anni
 % reversibilità sulla prima testa: 100%

Sesso: indifferente
 Anno di nascita: 1950
 Età seconda testa: 65 anni
 Età di calcolo seconda testa: 65 anni
 % reversibilità sulla seconda testa: 60%

Rateazione della rendita	Coefficiente di conversione in rendita
annuale	424,20
semestrale	419,96
trimestrale	417,84
mensile	415,72

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA CREDITRAS PREVI

UniCredit Allianz Vita S.p.A. ha costituito una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Compagnia, caratterizzata dai seguenti elementi.

- a) La denominazione della Gestione Interna Separata è CREDITRAS PREVI.
- b) La valuta di denominazione della Gestione Interna Separata è l'euro.
- c) Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento della Gestione Interna Separata è annuale, variabile ogni mese così come descritto al successivo punto j).
- d) L'obiettivo della Gestione Interna Separata è di ottimizzare gli investimenti in coerenza con gli impegni contrattuali e conseguire un rendimento annuo tendenzialmente stabile.
Le scelte di investimento sono effettuate sulla base delle previsioni sull'evoluzione dei tassi di interesse, considerando le opportunità di posizionamento sui diversi tratti della curva dei rendimenti e su diverse classi di attività, nonché sulla base dell'analisi dell'affidabilità degli emittenti, sempre nel rispetto degli impegni assunti da UniCredit Allianz Vita S.p.A. con riferimento ai contratti di tipo previdenziale collegati alla Gestione Interna Separata.
Le attività in cui vengono investite le risorse sono selezionate in coerenza con le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.

In particolare:

- i. le risorse della Gestione Interna Separata sono investite prevalentemente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria (titoli obbligazionari e/o OICR armonizzati di tipo obbligazionario) anche fino al 100% del patrimonio della gestione stessa. I titoli obbligazionari sono selezionati prevalentemente tra quelli emessi da Stati sovrani, organismi internazionali ed emittenti di tipo societario con merito creditizio rientrante nel c.d. "investment grade", secondo le scale di valutazione attribuite da primarie agenzie di rating.
L'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria (titoli azionari e/o OICR armonizzati di tipo azionario) è residuale, fino ad un massimo del 25% del patrimonio della Gestione Interna Separata.
L'area geografica di riferimento è prevalentemente l'Area Euro.
L'investimento nel comparto immobiliare (diretto o tramite fondi immobiliari) non sarà superiore al 20% e gli investimenti cd. alternativi, in fondi azionari e obbligazionari non armonizzati e in fondi speculativi, non saranno complessivamente superiori al 10% del patrimonio della Gestione Interna Separata.
I depositi bancari rappresentano un investimento residuale non superiore al 10% della gestione.
- ii. I limiti di investimento in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da società del proprio gruppo di appartenenza sono i seguenti:
 - OICR armonizzati istituiti, promossi o gestiti da società del gruppo di appartenenza di UniCredit Allianz Vita S.p.A.: fino ad un massimo del 50% del patrimonio della Gestione Interna Separata;
 - Obbligazioni, azioni ed altri attivi emessi da società del gruppo di appartenenza di UniCredit Allianz Vita S.p.A.: fino ad un massimo del 30% del patrimonio della Gestione Interna Separata.

Per tutelare gli Aderenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, UniCredit Allianz Vita S.p.A. pone in essere operazioni infragruppo in coerenza con i principi di sana e prudente gestione, evitando di attuare operazioni che possano produrre effetti negativi per la sua solvibilità o che possano arrecare pregiudizio agli interessi degli Aderenti o degli altri aventi diritto a prestazioni previdenziali.

- iii. Le risorse della Gestione Interna Separata possono essere investite in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio.
- e) La Gestione Interna Separata è dedicata a polizze di tipo previdenziale (piani individuali pensionistici di tipo assicurativo, di seguito definiti "PIP") ed è aperta a tutti i segmenti di clientela.
- f) Il valore delle attività della Gestione Interna Separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti di tipo previdenziale collegati ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
- g) Il presente Regolamento può essere modificato a seguito dell'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente, a seguito di modifiche apportate ai PIP collegati alla Gestione Interna Separata, oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'Aderente.
- h) Le spese che gravano sulla Gestione Interna Separata sono unicamente le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli Aderenti, gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, il contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di legge e la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile dei PIP collegati alla Gestione Interna Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
- i) Il rendimento della Gestione Interna Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti da UniCredit Allianz Vita S.p.A. in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.
- j) Il tasso medio di rendimento della Gestione Interna Separata viene calcolato, alla fine di ciascun mese di calendario, applicando il seguente procedimento:
 - viene calcolato anzitutto il tasso percentuale di rendimento mensile conseguito dalla Gestione Interna Separata nel mese considerato, rapportando il risultato finanziario della gestione in tale periodo alla giacenza media delle attività della stessa nello stesso periodo.
Il risultato finanziario della Gestione Interna Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa nel mese considerato, compresi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nello stesso periodo.
Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti da UniCredit Allianz Vita S.p.A. in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Interna Separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione.
Il risultato finanziario è calcolato al lordo delle ritenute d'acconto fiscali e al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività, delle spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli Aderenti ai PIP collegati alla Gestione Interna Separata, degli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, del contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di legge e della quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile dei PIP collegati alla Gestione Interna Separata.

Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Interna Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. La giacenza media delle attività della Gestione Interna Separata è pari alla somma delle giacenze medie nel mese considerato dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione stessa. La giacenza media nel mese considerato degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Interna Separata;

- dopo aver determinato il tasso percentuale di rendimento mensile conseguito dalla Gestione Interna Separata nel mese considerato, secondo quanto indicato al precedente punto, viene calcolato il tasso percentuale di rendimento medio mensile della Gestione Interna Separata facendo la media aritmetica ponderata dei tassi percentuali di rendimento mensile conseguiti dalla gestione in ciascuno degli ultimi dodici mesi trascorsi ovvero, nel corso del primo anno di vita della gestione considerando il minor numero di mesi trascorsi per i quali la gestione stessa è risultata attiva, utilizzando quali pesi i valori medi della Gestione Interna Separata nei predetti mesi quali definiti al precedente punto;
- il valore risultante dal calcolo di cui al precedente punto, moltiplicato per dodici rappresenta il tasso percentuale di rendimento medio annuo da utilizzarsi per il calcolo della rivalutazione delle prestazioni dei contratti di tipo previdenziale che prevedono una Clausola di Rivalutazione delle Condizioni Generali di Contratto legata al rendimento della Gestione Interna Separata.

I criteri di valutazione impiegati ai fini del calcolo della giacenza media non possono essere modificati, salvo in casi eccezionali. In tale eventualità, il rendiconto riepilogativo della Gestione Interna Separata è accompagnato da una nota illustrativa che riporta le motivazioni dei cambiamenti nei criteri di valutazione ed il loro impatto economico sul tasso medio di rendimento della Gestione Interna Separata.

- k) La Gestione Interna Separata è sottoposta alla verifica da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
- l) UniCredit Allianz Vita S.p.A., qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi gestionali o di adeguatezza dimensionale della Gestione Interna Separata, al fine di perseguire l'interesse degli Aderenti e nel rispetto dei criteri e del profilo di investimento, potrà procedere alla scissione della Gestione Interna Separata CREDITRAS PREVI o alla fusione della stessa con una o più gestioni separate istituite dalla Compagnia aventi sia analoghe caratteristiche che omogenee politiche di investimento, senza alcun onere o spesa per gli Aderenti. In tale eventualità, la Compagnia invierà agli Aderenti delle polizze di tipo previdenziale collegate ai rendimenti realizzati dalla Gestione Interna Separata CREDITRAS PREVI una tempestiva comunicazione e, qualora sia necessario redigere un nuovo Regolamento, copia dello stesso.
- m) Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni Generali di Contratto.

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO CREDITRAS PREVIDENZA EQUITY

1 - ISTITUZIONE, DENOMINAZIONE E CARATTERISTICHE DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

UniCredit Allianz Vita S.p.A. (di seguito Compagnia) ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari e di altre attività finanziarie, denominato Fondo Interno Assicurativo che costituisce patrimonio separato rispetto al patrimonio della Compagnia e a quello di ogni altro Fondo dalla stessa gestito, in conformità alle norme stabilite dall'IVASS (già ISVAP) con la Circolare n. 474/D del 21 febbraio 2002 e con il provvedimento n. 2472 del 10 novembre 2006 e successive modificazioni.

Il valore del patrimonio del Fondo Interno Assicurativo non può essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite dalla Compagnia per le assicurazioni sulla vita, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.

Il Fondo Interno Assicurativo è ripartito in quote di pari valore che vengono costituite e cancellate secondo le modalità indicate al successivo punto 3.

La Compagnia si riserva di affidare la gestione del Fondo Interno Assicurativo e le scelte di investimento dei contributi destinati allo stesso, a qualificate Società di Gestione del Risparmio anche del Gruppo di appartenenza della Compagnia, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio da essa predefiniti attraverso un adeguato e sistematico servizio di *asset allocation*. In ogni caso la Compagnia risponde in via esclusiva, nei confronti degli Aderenti, per l'attività di gestione del Fondo Interno Assicurativo.

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi gestionali o di adeguatezza dimensionale dei Fondi, al fine di perseguire l'interesse dell'Aderente e nel rispetto dei criteri e del profilo di investimento nonché della normativa vigente, potrà procedere alla fusione del Fondo Interno Assicurativo con altro Fondo della Compagnia avente sia analoghe caratteristiche che omogenee politiche di investimento, senza che si verifichi soluzione di continuità nella gestione dei Fondi oggetto di fusione, e senza alcun onere o spesa per l'Aderente, secondo quanto indicato al successivo punto 9.

La valuta di denominazione del Fondo Interno Assicurativo è l'Euro.

2 - PROFILI DI RISCHIO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

I rischi connessi all'investimento nel Fondo Interno Assicurativo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore unitario delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo Interno Assicurativo, nonché dal rischio di cambio per le attività denominate in valute estere.

In particolare, l'investimento nel Fondo Interno Assicurativo è esposto, in misura diversa in relazione ai differenti criteri di investimento propri del Fondo e comunque indirettamente quale effetto della sottoscrizione di quote di OICR, ai seguenti profili di rischio:

- il **rischio di prezzo** tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi; a questo proposito va segnalato che i prezzi risentono sia delle aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (**rischio specifico**), sia delle fluttuazioni dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (**rischio sistematico**);
- il **rischio di interesse**, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato;
- il **rischio di controparte**, tipico dei titoli di debito, connesso all'eventualità che l'emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale;
- il **rischio di liquidità**, correlato all'attitudine di uno strumento finanziario a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore;
- il **rischio di cambio**, per le attività denominate in valute diverse dall'Euro;
- il **rischio Paesi Emergenti**, per la quota di portafoglio (al più significativa) investita in queste aree geografiche.

Il profilo di rischio a cui è esposto il Fondo Interno Assicurativo è alto.

3 - SCOPO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Lo scopo del Fondo Interno Assicurativo è quello di ottenere una significativa redditività derivante da investimenti orientati principalmente nel comparto azionario, con possibile variabilità dei risultati nel corso del tempo.

4 - COSTITUZIONE E CANCELLAZIONE DELLE QUOTE

La costituzione delle quote del Fondo Interno Assicurativo viene effettuata dalla Compagnia in misura non inferiore agli impegni assunti con le Assicurazioni sulla vita le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo Interno Assicurativo stesso.

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo Interno Assicurativo in misura pari al controvalore delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, rilevato il giorno della loro costituzione.

La cancellazione delle quote del Fondo Interno Assicurativo viene effettuata dalla Compagnia in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente alle Assicurazioni sulla vita le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo Interno Assicurativo stesso.

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo Interno Assicurativo del controvalore delle quote cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, rilevato il giorno della loro cancellazione.

5 - CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Interno Assicurativo - valorizzati a valori correnti di mercato - sono investiti dalla Compagnia:

- in misura principale, in quote di Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) armonizzati ai sensi della Direttiva CEE 85/611 e sue successive integrazioni e modifiche;
- in misura al più contenuta, in quote di OICR non armonizzati, sia nazionali che esteri, commercializzati nel territorio nazionale;
- in titoli azionari, denominati in qualsiasi valuta ed oggetto di transazione sia sui mercati nazionali che sui mercati internazionali, e liquidità.

Tali attivi sono investiti secondo la seguente ripartizione:

Comparto	Minimo	Massimo
Liquidità	0%	10%
Azionario	90%	100%

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Interno Assicurativo possono essere investiti, in misura al più contenuta, in OICR istituiti o gestiti da SGR e/o Società del Gruppo Allianz SE.

Non è escluso, inoltre, il possibile impiego di strumenti finanziari derivati, che verranno eventualmente utilizzati con l'obiettivo prevalente di proteggere il valore dell'investimento effettuato. L'impiego di tali strumenti finanziari sarà comunque coerente con il profilo di rischio del Fondo Interno Assicurativo.

Lo stile di gestione è di tipo attivo e prevede la possibilità di concentrare o suddividere opportunamente gli investimenti sulla base delle aspettative sull'andamento dei mercati, variando la suddivisione tra aree geografiche, settori di investimento e caratteristiche di stile.

Il processo di investimento è ottimizzato con l'obiettivo da un lato di costruire un portafoglio diversificato e dall'altro di controllare il rischio complessivo.

La ripartizione delle attività finanziarie è svolta secondo un modello gestionale dinamico e flessibile, in funzione delle aspettative sull'andamento dei mercati finanziari in un'ottica di massimizzazione del rendimento del Fondo e ferma la finalità dello stesso.

L'investimento azionario avviene principalmente in OICR che investono in società ad elevata capitalizzazione le cui azioni siano caratterizzate da buona liquidabilità.

Gli OICR sono diversificati per classe di investimento, aree geografiche ed altri fattori di rischio e sono denominati principalmente in Euro e Dollari Statunitensi. Non è escluso l'investimento in OICR denominati anche in altre valute internazionali. L'investimento nell'area Paesi Emergenti può avere carattere al più significativo.

Le scelte d'investimento avvengono in base ad una analisi quantitativa e qualitativa, finalizzata ad identificare gli OICR che abbiano mostrato continuità di performance nel medio periodo rispetto al mercato di riferimento, valutando con particolare attenzione il processo di investimento seguito dalla società di gestione degli OICR.

Il Fondo Interno Assicurativo investe gli attivi in quote di OICR che sono esenti da imposizione fiscale; pertanto su tale Fondo non maturerà alcun credito di imposta.

Tuttavia, qualora il Fondo Interno Assicurativo investa gli attivi in OICR soggetti a imposizione fiscale, gli eventuali crediti d'imposta maturati nel Fondo verranno trattenuti dalla Compagnia e pertanto non andranno a beneficio degli Aderenti.

Si riporta di seguito il benchmark adottato dalla Compagnia con l'obiettivo di massimizzare il rendimento del Fondo Interno Assicurativo rispetto al parametro di riferimento, al fine di meglio perseguire la strategia di investimento definita dalla Compagnia.

Si precisa che tale obiettivo non è garantito dalla Compagnia e potrebbe non esistere una perfetta corrispondenza tra gli attivi sottostanti al Fondo Interno Assicurativo e il relativo benchmark; si segnala in ogni caso che il benchmark, in quanto teorico non è gravato da costi.

Il benchmark è un parametro di riferimento oggettivo e confrontabile, definito facendo rimando a indicatori finanziari elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo, coerente con i rischi connessi agli investimenti del Fondo Interno Assicurativo ed al quale vengono commisurati i risultati della gestione del Fondo stesso.

Il benchmark adottato nella gestione del Fondo è composto da:

Benchmark	Peso
MSCI AC WORLD	100%

6 - VALORE UNITARIO DELLE QUOTE

Il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo viene determinato con cadenza settimanale – il secondo giorno lavorativo di ciascuna settimana - dalla Compagnia, fatta eccezione per i giorni di chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.

A tal fine le attività di pertinenza del Fondo Interno Assicurativo vengono valorizzate utilizzando i prezzi di mercato ufficiali alla chiusura delle Borse nazionali e/o estere riferiti al secondo giorno lavorativo di ciascuna settimana.

Qualora, per qualsiasi ragione, non fosse disponibile il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo relativamente al giorno di riferimento prestabilito, la Compagnia determina il valore unitario delle quote con riferimento al primo giorno utile a questo successivo.

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo Interno Assicurativo per il numero delle quote in cui è ripartito, alla stessa data, il Fondo medesimo.

Il patrimonio netto del Fondo Interno Assicurativo viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del Fondo Interno Assicurativo al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo Interno Assicurativo, di cui al successivo punto 7.

Le attività e le passività di pertinenza del Fondo Interno Assicurativo sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di valorizzazione delle quote o, in alternativa se tali valori non fossero disponibili (ad esempio a seguito di decisioni degli Organi di Borsa o di eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati), al primo giorno utile precedente. La valutazione degli attivi viene effettuata utilizzando il valore degli stessi alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.

Per "evento di turbativa del mercato" si intende l'esistenza di una sospensione o limitazione alle contrattazioni sul corrispondente mercato borsistico di riferimento.

Infine, riguardo le eventuali disponibilità liquide, queste sono determinate in base al loro valore nominale.

Le somme retrocesse alla Compagnia dalle Società di Gestione del Risparmio, derivanti dagli accordi di utilità stipulati con tali Società, nonché le ulteriori somme connesse alle commissioni di gestione applicate agli OICR, saranno riconosciute al patrimonio del Fondo Interno Assicurativo dalla Compagnia, con la stessa frequenza di valorizzazione delle quote.

Il valore monetario di tali retrocessioni sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale del Fondo interno Assicurativo ed ogni anno potrà variare in funzione del diverso peso dei singoli OICR all'interno del Fondo stesso.

Il valore unitario delle quote, determinato come sopra, viene pubblicato giornalmente sul sito internet della Compagnia all'indirizzo www.unicreditallianzvita.it e aggiornato settimanalmente.

Alla data di costituzione del Fondo Interno Assicurativo il valore unitario delle quote viene fissato convenzionalmente a Euro 5,00.

7 - SPESE A CARICO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Il Fondo Interno Assicurativo prevede le seguenti spese:

- a) la commissione di gestione applicata dalla Compagnia: viene trattenuta settimanalmente in coincidenza con il calcolo del valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo, incidendo quindi sulla valorizzazione delle quote del Fondo Interno Assicurativo stesso; è applicata sul patrimonio del Fondo Interno Assicurativo al netto di tutte le passività comprese le spese di cui alla seguente lettera b) del presente punto. Essa è pari al 2,25% su base annua.
Tale commissione è comprensiva del costo relativo alla prestazione accessoria obbligatoria della prestazione caso morte prevista dal Contratto a cui il Fondo è collegato ed è per il resto interamente destinata al servizio di asset allocation e ai costi per l'amministrazione dei contratti.
- b) le imposte e le tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli Aderenti, le spese specifiche degli investimenti, quali gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, il contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di legge e la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del PIP.

Sul Fondo Interno non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.

8 - REVISIONE CONTABILE

Il Fondo Interno Assicurativo è annualmente sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo di cui all'articolo 161 del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n.58 e successive modificazioni che ne attesta la rispondenza della gestione al Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche, nonché la corretta valorizzazione delle quote.

Annualmente, alla chiusura di ogni esercizio, la Compagnia redige il rendiconto della gestione del Fondo Interno Assicurativo; tale rendiconto, insieme alla relazione di certificazione predisposta dalla Società di Revisione, è a disposizione dell'Aderente, non oltre novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, presso la sede della Compagnia o sul sito internet della Compagnia stessa.

9 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Il Regolamento può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria (legislazione italiana e comunitaria) e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelli meno favorevoli per l'Aderente.

In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate all'Aderente.

Come indicato al precedente punto 1, è inoltre ammessa la possibilità di fusione del Fondo Interno Assicurativo con altro Fondo della Compagnia avente caratteristiche del tutto similari.

In tal caso, la Compagnia provvederà ad inviare preventivamente una comunicazione all'Aderente contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione dei Fondi Interni Assicurativi interessati dall'operazione, l'indicazione delle commissioni gravanti sul nuovo Fondo Interno Assicurativo, i criteri di liquidazione degli attivi del Fondo oggetto di fusione e di reinvestimento nel nuovo Fondo nonché le modalità di adesione o meno all'operazione di fusione.

Decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'Aderente, la Compagnia provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per l'Aderente, tutte le attività finanziarie relative al Fondo Interno Assicurativo originariamente collegato al Contratto presso il Fondo derivante dalla fusione.

Indipendentemente dalle modalità di fusione, all'Aderente sarà comunque concessa la facoltà di trasferimento ad altro fondo ovvero ad altra Forma Pensionistica Complementare senza alcun onere.